

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, as set out in documents agreed by OSCE participating States.

FSC.EMI/137/19
10 May 2019

ITALIAN only



PERMANENT DELEGATION OF ITALY
TO THE O.S.C.E.
VIENNA


Prot. n. 398

V E R B A L N O T E

The Permanent Delegation of Italy to the OSCE presents its compliments to the Permanent Missions and Delegations to the OSCE and to the Conflict Prevention Centre and, with reference to Forum for Security Cooperation Decision 2/09, has the honour to transmit hereby the response of Italy to the Questionnaire on the Code of Conduct on Politico-Military Aspects of Security for 2019.

The Permanent Delegation of Italy to the OSCE avails itself of this opportunity to renew to the Permanent Missions and Delegations to the OSCE and to the Conflict Prevention Centre the assurances of its highest consideration.

Vienna, 10/05/2019



To all Permanent Missions and Delegations to the OSCE
OSCE- Conflict Prevention Centre
VIENNA



ITALIA

**SCAMBIO DI INFORMAZIONI SUL CODICE DI CONDOTTA
RELATIVO AGLI ASPETTI POLITICO-MILITARI DELLA
SICUREZZA**

APRILE 2019

SEZIONE I: ELEMENTI INTRASTATALI

1. Misure per prevenire e combattere il terrorismo

1.1 A quali accordi o convenzioni (universali, regionali, sub-regionali e bilaterali) relative alla prevenzione ed al contrasto del terrorismo ha aderito il vostro Stato?

CONVENZIONI DELLE NAZIONI UNITE

Convenzione sui reati commessi a bordo di aeromobili	Tokyo, 14 settembre 1963
Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili	L'Aia, 16 dicembre 1970
Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile	Montreal, 23 settembre 1971
Convenzione sulla prevenzione e repressione dei reati contro persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici	New York, 14 dicembre 1973
Convenzione contro la cattura degli ostaggi	New York, 17 dicembre 1979
Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari	Vienna, 3 marzo 1980
Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale	Montreal, 24 febbraio 1988
Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima	Roma, 10 marzo 1988

Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale	Roma, 10 marzo 1988
Convenzione sulla marcatura di esplosivi plastici e in foglie ai fini di identificazione	Montreal, 1 marzo 1991
Convenzione per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo	New York, 15 dicembre 1997
Convenzione per la soppressione del finanziamento del terrorismo	New York, 9 dicembre 1999
Convenzione sulla repressione degli atti di terrorismo nucleare	New York, 13 aprile 2005

ALTRE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Convenzione europea per la soppressione del terrorismo	Strasburgo, 27 gennaio 1977
Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica	Budapest, 23 novembre 2001

ACCORDI BILATERALI

ALBANIA	<p>Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi.</p>	Roma, 17 settembre 1997
	<p>Rinnovo del Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi.</p>	Roma, 11 giugno 1998
	<p>Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi e allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità.</p>	Roma, 10 novembre 1998
	<p>Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi e allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità.</p>	Roma, 10 gennaio 2000
	<p>Protocollo d'Intesa concernente la consulenza e l'assistenza finalizzate alla riorganizzazione delle Forze di Polizia albanesi e allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità.</p>	Tirana, 5 luglio 2000
	<p>Protocollo d'Intesa concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle Forze di Polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso la costituzione di un Ufficio di Collegamento italiano in Albania ed il distacco di un Ufficiale (o Ufficiali) di Collegamento albanese (i) in Italia.</p>	Roma, 13 febbraio 2001
	<p>Protocollo d'Intesa concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle Forze di Polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso la costituzione di un Ufficio di Collegamento italiano in Albania ed il distacco di un Ufficiale (o Ufficiali) di Collegamento albanese (i) in Italia++.</p>	Lecce, 12 novembre 2002
	<p>Protocollo operativo tra Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e la Direzione Generale della Polizia di Stato della Repubblica di Albania.</p>	Roma, 30 gennaio 2014

	Protocollo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione bilaterale nel contrasto al terrorismo e alla tratta di esseri umani.	Tirana, 3 novembre 2017
ALGERIA	Accordo di cooperazione in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed all'immigrazione illegale.	Algeri, 22 novembre 1999
	Memorandum d'intesa per il rafforzamento della cooperazione in materia di polizia. (ha cessato di avere efficacia)	Algeri, 22 luglio 2009
ARGENTINA	Accordo sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata.	Roma, 6 ottobre 1992
	Memorandum d'intesa tra l'Italia e l'Argentina per la cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, ai traffici illeciti ed al terrorismo internazionale.	Buenos Aires, 6 ottobre 1999
	Accordo di cooperazione in materia di sicurezza. (non ancora vigente sul piano internazionale)	Buenos Aires, 8 maggio 2017

AUSTRIA	Accordo bilaterale per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, criminalità organizzata internazionale ed il traffico illegale di stupefacenti. (ha cessato di avere efficacia)	Vienna, 12 novembre 1986
	Accordo sulla cooperazione di polizia.	Vienna, 15 dicembre 1997
	Memorandum d'Intesa sulla cooperazione di polizia.	Vienna, 1° ottobre 2002
	Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia.	Vienna, 11 luglio 2014
AZERBAIJAN	Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Interni della Repubblica di Azerbaijan.	Roma, 5 novembre 2012
Austria, Bulgaria, Finlandia e Malta, Olanda, Portogallo Repubblica Ceca, Slovenia e Spagna	Termini di riferimento della rete informatica dei punti di contatto a cui è stato affidato il compito di raccogliere e scambiare informazioni operative sui "foreign fighters". (intesa multilaterale)	Bruxelles, 11 dicembre 2014.
Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna	Dichiarazione di intenti tra i capi delle polizie. (intesa multilaterale)	Lampedusa, 7 giugno 2017
BELGIO	Intesa tecnica fra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e la Polizia Federale Belga.	Roma, 2 febbraio 2017
BRASILE	Intesa tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Dipartimento di Stato della Pubblica Sicurezza dello Stato di Rio de Janeiro per il rafforzamento della cooperazione di polizia.	Rio de Janeiro, 31 gennaio 2008
BULGARIA	Accordo di cooperazione di polizia in materia di lotta alla criminalità organizzata.	Roma, 12 aprile 1999
CILE	Accordo bilaterale di cooperazione nella lotta contro il	Roma, 16 ottobre 1992

	terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga.	
CINA	Protocollo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero della Pubblica Sicurezza della Repubblica Popolare Cinese.	Roma, 24 luglio 2017
CIPRO	Accordo di cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità.	Nicosia, 28 giugno 2002
COREA DEL SUD	Memorandum d'intesa in materia di cooperazione di polizia.	Seoul, 7 maggio 2010
EGITTO	Accordo bilaterale di cooperazione di polizia.	Il Cairo, 18 giugno 2000
EMIRATI ARABI UNITI	Accordo in materia di sicurezza.	Abu Dhabi, 14 novembre 2005
FEDERAZIONE RUSSA	Accordo di cooperazione e di reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di migrazione e delle esportazioni e in materia di lotta al riciclaggio.	Roma, 29 luglio 1996
EQUADOR	Accordo in materia di cooperazione di polizia. (non ancora vigente sul piano internazionale)	Quito, 21 luglio 2016
FRANCIA	Accordo contro il terrorismo, la criminalità ed il traffico di droga.	Parigi, 13 ottobre 1986
	Accordo sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e di dogana.	Chambery, 3 ottobre 1997
	Accordo tra i Ministri dell'Interno in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia.	Lione, 3 dicembre 2012
	Dichiarazione congiunta (XXXIII Vertice italo-francese).	Venezia, 8 marzo 2016
	Dichiarazione comune tra il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza italiano e il Direttore Generale della Polizia Nazionale francese per lo scambio di informazioni ed il coordinamento operativo fra le rispettive reti di ufficiali di collegamento.	Parigi, 14 febbraio 2017

GAMBIA	Memorandum d'intesa fra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza Italiano e il Ministero dell'Interno della Gambia per il rinnovo del Memorandum d'intesa sul rafforzamento della cooperazione nel settore della gestione delle frontiere e dell'immigrazione e della sicurezza firmato a Roma il 6 giugno 2015.	Banjul, 29 settembre 2017 - Roma, 26 ottobre 2017
GERMANIA	Accordo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministero Federale dell'Interno della Repubblica Federale di Germania sulla collaborazione di polizia.	Bonn, 22 ottobre 1993
	Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Polizia di Stato ed il Bundeskriminalamt in materia di contrasto alla criminalità organizzata italiana.	Berlino, 12 dicembre 2007
GHANA	Accordo di cooperazione nella lotta contro il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, l'immigrazione illegale e il terrorismo. (ha cessato di avere efficacia)	Accra, 8 febbraio 2010
GIORDANIA	Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità.	Amman, 27 giugno 2011
GRECIA	Accordo contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di droga.	Atene, 23 settembre 1986
	Accordo sulla cooperazione di polizia.	Roma, 10 gennaio 2000
INDIA	Accordo contro il terrorismo, la droga e la criminalità organizzata.	Nuova Delhi, 6 gennaio 1998
IRAN	Accordo di cooperazione di polizia in materia di sicurezza	Roma, 31 ottobre 2002
IRAQ	Memorandum in materia di cooperazione e di polizia	Roma, 30 settembre 2009
ISRAELE	Dichiarazione congiunta tra il direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ed il capo della polizia israeliana sulla cooperazione internazionale di polizia.	Gerusalemme, 20 luglio 2004

	Accordo contro il traffico di stupefacenti, il terrorismo e altri reati.	Gerusalemme, 10 febbraio 2005
KAZAKHSTAN	Accordo in materia di lotta alla criminalità organizzata, al traffico illecito di stupefacenti, al terrorismo e ad altre forme di criminalità.	Roma, 5 novembre 2009
LIBIA	Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed all'immigrazione clandestina.	Roma, 13 dicembre 2000
MAROCCO	Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di droga.	Rabat, 16 gennaio 1987
	Protocollo aggiuntivo all'Accordo di cooperazione firmato a Rabat il 16 gennaio 1987 fra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata ed il traffico di droga.	Roma, 16 dicembre 1996
MESSICO	Memorandum d'intesa sulla cooperazione di polizia tra il Dipartimento P.S. e la Procura Generale della Repubblica messicana.	Città del Messico, 4 luglio 2016
NIGER	Accordo di cooperazione in materia di sicurezza.	Niamey, 9 febbraio 2010
	Intesa operativa tra la Polizia Nazionale del Niger e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiano. (ha cessato di avere efficacia)	Niamey, 1° dicembre 2010
POLONIA	Intesa Operativa su regole e condizioni per l'esecuzione di pattugliamenti congiunti.	Roma, 24 novembre 201
REGNO UNITO	Accordo contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga.	Roma, 11 gennaio 1989

REPUBBLICA CECA	Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica ceca in materia di lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.	Praga, 22 marzo 1999
--------------------	--	----------------------

SIRIA	Accordo contro la criminalità organizzata, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e il riciclaggio di denaro.	Damasco, 3 gennaio 2001
SENEGAL	Memorandum d'intesa per il rafforzamento della cooperazione di polizia. (ha cessato di avere efficacia)	Dakar, 28 luglio 2010
REP. DI SERBIA	Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico ed al terrorismo internazionale.	Roma, 18 dicembre 2008
SLOVACCHIA	Accordo di cooperazione in materia di lotta al terrorismo, al traffico di sostanze stupefacenti ed alla criminalità organizzata.	Bratislava, 19 aprile 2002
SLOVENIA	Memorandum sulla cooperazione di polizia.(ha cessato di avere efficacia)	Lubiana, 14 novembre 1997
	Accordo sulla cooperazione di polizia. (ha cessato di avere efficacia)	Lubiana, 5 luglio 1998
SPAGNA	Accordo bilaterale di cooperazione contro il terrorismo e la criminalità organizzata.	Madrid, 12 maggio 1987
STATI UNITI STATI UNITI	Accordo bilaterale di cooperazione sul terrorismo.	Roma, 24 giugno 1986

	Memorandum in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo.	Washington, 4 dicembre 2007
	Procedure operative riguardo allo scambio di informazioni relative al monitoraggio antiterroristico.	Roma, 28 gennaio 2009
	Intesa di attuazione dell'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta alle forme gravi di criminalità fatto a Roma il 28 maggio 2009. (non ancora vigente sul piano internazionale)	Ischia, 20 ottobre 2017
SVIZZERA	Accordo relativo alla cooperazione tra le Autorità di polizia e doganali. (ha cessato di avere efficacia)	Roma, 10 settembre 1998
	Protocollo relativo all'istituzione di Centri di cooperazione di polizia e di dogana.	Chiasso, 17 settembre 2002
	Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale.	Roma, 14 ottobre 2013
SUDAN	Memorandum d'Intesa sulla cooperazione di polizia.	Roma, 3 agosto 2016
TURCHIA	Accordo di cooperazione in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illecito di stupefacenti e di esseri umani	Roma, 22 settembre 1998
UNGHERIA	Accordo bilaterale di cooperazione in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope.	Roma, 13 maggio 1997
UZBEKISTAN	Accordo bilaterale di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo ed al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.	Roma, 21 novembre 2000
VIETNAM	Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità.	Roma il 9 luglio 2014

A livello globale, le **Nazioni Unite** costituiscono il principale foro di riferimento per la cooperazione multilaterale in materia di prevenzione e lotta al terrorismo. Il quadro giuridico disegnato dalla “Strategia Globale per la lotta al terrorismo” (adottata l’8 settembre 2006) rappresenta il terreno comune per l’azione di settore. In conformità ai principi in essa contenuti, l’Italia ha aderito a numerose convenzioni internazionali contro il terrorismo. Ha inoltre adeguato la sua legislazione in materia con la Legge 431/2001 e con l’adozione di altri provvedimenti legislativi approvati tra il 2004 e il 2005, mediante i quali sono state introdotte, tra l’altro, nuove fattispecie penali e norme per il controllo dei dati del traffico telefonico e telematico, nonché norme per il monitoraggio dei flussi finanziari illeciti. Nell’ambito del contrasto al terrorismo, un ruolo di primo piano, sul piano nazionale, è svolto dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (v. risposte al quesito 1.2), organismo interministeriale costituito presso il Ministero Economia e Finanze, e dalla sottesa “rete esperti”.

L’Italia fornisce inoltre un contributo determinante al *Comitato Sanzioni Al Qaeda e Talebani* di cui alla UNSCR 1267/99 e successive. Nel 2011, il nostro Paese ha sostenuto la riforma del regime sanzionatorio ONU, che ha condotto all’adozione nel mese di giugno delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 1988 e 1989 (2011), che rinnovano il regime sanzionatorio contro Al Qaeda, separandolo da quello contro i Talebani. L’Italia, con la Germania, è tra i Paesi non membri permanenti del Consiglio di Sicurezza che ha presentato il maggior numero di proposte di inserimento nelle liste ONU.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, per tramite delle sue articolazioni competenti, ha partecipato alla XXVI sessione della Commissione ONU sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale che si è tenuta Vienna dal 22 al 26 maggio 2017.

Ha inoltre partecipato anche a diverse riunioni preparatorie del secondo ciclo di revisione della Convenzione contro la Corruzione (UNCAC), coordinando le Forze di Polizia coinvolte ed ha fatto parte della delegazione nazionale in occasione della country visit che si è svolta il 15 febbraio presso il Ministero della Giustizia.

Il 5 luglio 2017 ha organizzato la visita presso il Ministero dell’Interno del Monitoring team del “Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite per l’applicazione della Risoluzione 1267 Isil -Al Qaeda”, coordinando i Comandi e le Direzioni Centrali delle forze di polizia interessate.

L’Italia annualmente fornisce propri contributi in materia di “Strategia Globale Antiterrorismo”, “Strategia Globale contro il Traffico di migranti” nonché sul “Traffico internazionale di droga”. Partecipa alle sessioni di UNODC del Gruppo di Lavoro sul traffico di Armi da fuoco e in materia di “Cybercrime” nonché alle sessioni di lavoro della Commissione sulla Prevenzione del Crimine e della Giustizia Penale. Fornisce inoltre gli elementi informativi richiesti dal Comitato ONU contro la Tortura durante l’esame/visita periodico/a in Italia.

L'azione del nostro Paese è determinante per il Comitato Sanzioni Al Qaeda e Talebani di cui alla UNSCR 1267/99 e successive modifiche. Nel 2011, l'Italia ha infatti sostenuto la norma del regime sanzionatorio ONU, che ha condotto all'adozione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 1988 e 1989 (2011), che rinnovano il regime sanzionatorio contro Al Qaeda, separandolo da quello contro i Talebani.

Il **G8** ha affrontato sistematicamente le tematiche relative al terrorismo sia a livello politico (soprattutto a partire dal vertice di Kananaskis nel 2002 fino a quello di Lough Erne nel 2013) sia a livello strategico-operativo. Quest'ultimo profilo è stato elaborato in particolare in seno al gruppo di lavoro G8 "*Roma-Lione*", specializzato nella lotta al terrorismo e nel contrasto a criminalità organizzata e traffici illeciti, le cui attività sono al momento sospese.

In tempi recenti, i Paesi G8 hanno riconosciuto l'importanza del Global Counter-Terrorism Forum, diffusamente citato nel G8 Leaders Communique di Lough Erne 2013, quale nuovo attore di rilievo nel contrasto al terrorismo. L'elevato impegno dell'Italia in questi organismi ha garantito un adeguato contributo in termini di scambio di informazioni e buone prassi, nonché di sostegno e sviluppo di progetti specifici per migliorare la cooperazione internazionale.

Il **Gruppo Roma-Lione** (RLG), dedicato specificamente alla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata ed ai traffici illeciti internazionali, è nato nell'ottobre 2001, dopo gli attentati dell'11 settembre, su impulso della Presidenza italiana dell'allora G8, dalla fusione del "Gruppo Roma" sul controterrorismo e del "Gruppo Lione" sul contrasto al crimine internazionale. L'Italia è stata quindi attore cruciale nel lancio del "Roma-Lione" e del suo sviluppo. Esso si riunisce due volte all'anno in seduta plenaria sotto la Presidenza di turno G7. Nel corso del 2017, sotto presidenza italiana, si sono tenute due riunioni a Roma. Il Roma-Lione "costruisce" un approccio comune dei Paesi G7 in tema di lotta al terrorismo/criminalità organizzata, elaborando strumenti pratici condivisi di collaborazione e "best practices", in particolare nei settori: anti-terrorismo, sicurezza dei trasporti, migrazione, affari giuridici, "law enforcement", crimine ad elevata tecnologia (incluso Cyber crime). A tali settori sono dedicati 6 sotto-gruppi tematici: CTPSG (Counter-Terrorism Practitioner Sub-Group); CLASG (Criminal Legal Affairs Sub-Group); HTCSG (High Technology Crime Sub-Group); LEPSG (Law Enforcement Projects Sub-Group); MESSG (Migration Experts Sub-Group); TSSG (Transportation Security Sub-Group). Il valore aggiunto del Roma-Lione è di duplice natura, con una prevalente dimensione pratica, ma sempre inquadrata in un'ottica di collaborazione politica strategica e di discussione più ampia ed "informale". L'Italia mantiene uno specifico ruolo propositivo sia sul piano strategico e di "policy", sia su quello delle competenze specifiche. Nella riunione RLG di Londra sotto presidenza britannica (28-30 ottobre 2013), l'Italia ha ottenuto la Presidenza del Sotto-Gruppo Migrazione, che attualmente detiene.

Nella stessa occasione, il nostro Paese ha presentato un progetto condotto con l'Interpol, in materia di contrasto a falsificazioni e contraffazioni documentali, concretizzatosi con

la creazione di una piattaforma informatica di consultazione dei dati Interpol, da utilizzarsi ai controlli di frontiera. Il progetto è attualmente in avanzata fase di sperimentazione e sviluppo.

Nel 2017 sono stati finalizzati, nell'ambito del Sotto-Gruppo Migrazione, due progetti di iniziativa italiana, riguardanti - rispettivamente - "La cooperazione internazionale per il contrasto della tratta dei migranti nei Paesi G7" e "Rafforzamento della cooperazione dei Paesi G7 con i Paesi terzi nel contrasto alla tratta di esseri umani".

Nel 2017, sempre nell'ambito della Presidenza italiana del G7, l'Italia ha anche assunto la guida del Counter-Terrorism Practitioners Sub-Group (CTPSG). Nel corso dell'esercizio è stato dedicato uno specifico focus all'approfondimento del ruolo delle comunità islamiche nel contrasto alla radicalizzazione religiosa, con l'organizzazione di un incontro tra esperti delle forze di polizia e rappresentanti del mondo accademico e della società civile. All'esito della Presidenza è stato approvato il progetto italiano relativo all'analisi delle ripercussioni sulla sicurezza dei Paesi G7 delle dinamiche competitive tra Isil/Daesh e Al Qaeda.

Il Global Counter Terrorism Forum (GCTF) è stato lanciato ufficialmente a New York, a livello di Ministri degli Esteri, il 22 settembre 2011. E' articolato a livello strategico da un Comitato di coordinamento (Coordinating Committee), che è co-presieduto da USA e Turchia. I gruppi di lavoro del GCTF sono cinque, di cui tre geografici e due tematici. I geografici (Sahel, Como d'Africa/Yemen e Sud Est Asiatico), sono rispettivamente co-presieduti da Algeria-Canada, da UE-Turchia e da Australia-Indonesia. I tematici (Cooperazione Giudiziaria Penale e Rule of Law e Contrasto air Estremismo Violento CVE), sono rispettivamente co-presieduti da USA-Egitto e da Regno Unito - Emirati Arabi Uniti.

Il GCTF sino ad oggi ha adottato i seguenti Memoranda:

- Memorandum di Rabat sulla Cooperazione Giudiziaria CT;
- Memorandum di Roma su De-radicalizzazione e Riabilitazione nelle carceri;
- Memorandum di Algeri sul Kidnapping for Ransom;
- Memorandum di Madrid sulle Vittime del Terrorismo;
- Memorandum di Ankara sulle buone pratiche per un approccio multisetoriale per il contrasto del terrorismo violento;
- Memorandum di Marrakech - L'Aia -sulle buone pratiche per una più efficace risposta al fenomeno FTF.

Sono stati inoltre istituiti i seguenti Centri di Formazione:

- "Hedayah", con sede in Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), interamente dedicato al contrasto dell'estremismo violento, in tutte le sue forme, è stato formalmente lanciato alla terza plenaria ministeriale del GCTF in Abu Dhabi nel dicembre 2012. Si tratta, in sintesi, di un centro di eccellenza, indipendente e multilaterale, dedicato al dialogo, alla formazione e alla ricerca. Sebbene Hedayah sia formalmente indipendente dal GCTF, le

due entità hanno una partnership stretta e reciprocamente vantaggiosa. Il GCTF è impegnato nello sviluppo di Hedayah e ne sostiene la governance e il funzionamento, fornendo contributi finanziari volontari, offrendo corsi, e distaccando esperti dei Paesi membri;

- l'Istituto Internazionale per la Giustizia e lo Stato di Diritto, con sede a La Valletta (Malta), è stato inaugurato nel 2014. L'Istituto è impegnato a fornire assistenza in materia di cooperazione giudiziaria e Rule of Law in chiave antiterrorismo, con particolare riguardo al settore della formazione e dei diritti umani;

- il "Fondo per il contrasto dell'estremismo violento" (Global Community Engagement and Resilience Fund, GCERF) è stato istituito nel settembre 2014 a Ginevra (CH). L'iniziativa si inquadra nelle attività di potenziamento, a livello globale, della partnership tra pubblico e privato, destinato, attraverso donazioni volontarie degli Stati Membri e di ONG, a sostenere dal punto di vista finanziario le iniziative dell'Organizzazione.

Nell'anno 2017 si è continuato ad assicurare il raccordo del contributo dipartimentale alle relative iniziative nel settore del contrasto al terrorismo ed a coordinare i relativi flussi informativi documentali inerenti le attività dei diversi Gruppi di lavoro istituiti presso il GCTF.

Nel merito delle molteplici iniziative del GCTF svolte nel corso del 2017, si segnala la particolare attenzione che il consesso continua a dedicare alle problematiche connesse al fenomeno dei cd. Foreign Terrorist Fighter (FTF) ed alla minaccia rappresentata dall'attività di propaganda e proselitismo delle organizzazioni terroristiche, svolta principalmente mediante l'utilizzo della rete internet ed i social forum. Il GCTF fornisce una piattaforma critica per lo sviluppo di iniziative pratiche per aiutare a coordinare e sviluppare gli sforzi a livello nazionale, regionale e internazionale per arginare il flusso di FTF e affrontare le complesse questioni relative al loro ritorno.

Il 1° novembre 2017, a Londra, è stata lanciata una iniziativa a guida USA - Olanda, per "Affrontare la Sfida del ritorno delle famiglie" dei Foreign Terrorist Fighters.

La Divisione, infine, ha seguito i lavori, coordinati dal MAECI, delle attività dei diversi gruppi della "Coalizione Internazionale Anti-Isil/Daesh", di cui l'Italia fa parte copresiedendo (con USA e Arabia Saudita) il "Gruppo per il contrasto del finanziamento del terrorismo", provvedendo, inoltre ad attivare gli Uffici dipartimentali e le Forze di polizia competenti per la partecipazione alle periodiche riunioni dei Gruppi di lavoro e alle conferenze.

Il Financial Action Task Force – Group d'Action Financière (FATF- GAFI) è un organismo intergovernativo che ha l'obiettivo di fissare standard comuni e promuovere l'adozione di regole e prassi per una efficace lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ad altre minacce correlate alla integrità del sistema

finanziario internazionale. Ne fanno parte 36 membri, tra cui l'Italia, e diverse organizzazioni che partecipano in qualità di membri associati (quali i Gruppi regionali costituiti sul modello del FATF/GAFI) o osservatori (ad es. IMF, WB, UNODC, Europol, ecc). Le 40 Raccomandazioni del FATF sono lo standard internazionale di riferimento in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e le Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite rilevanti in materia chiedono ai paesi di darvi attuazione. Il GAFI-FATF ha condotto analisi specifiche sul sistema di finanziamento dei gruppi terroristici, in particolare dell'ISIL, e sta attualmente aggiornando la propria strategia sul contrasto di questo fenomeno, anche rispondendo a una specifica richiesta del G20, con l'obiettivo di approvarla nella riunione Plenaria del febbraio 2016.

L'Italia partecipa attivamente a questi processi.

Il GAFI-FATF ha approvato nel mese di ottobre 2015 il Mutual Evaluation Report dell'Italia, predisposto dal Fondo monetario internazionale, in cui si valuta positivamente il livello di *compliance* del nostro paese e l'efficacia nel contrastare il fenomeno di finanziamento del terrorismo.

In ambito Unione Europea

L'Unione si fonda su valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Gli atti terroristici costituiscono una delle più gravi violazioni dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, e godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su cui si fonda l'Unione. Essi rappresentano inoltre uno dei più seri attentati alla democrazia e allo Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri e sui quali si fonda l'Unione. La Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, datata 15 marzo 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il successivo 31 marzo, sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio.

Se la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio rappresentava la pietra angolare della giustizia penale degli Stati membri per combattere il terrorismo, la Direttiva 2017/541 offre un quadro giuridico comune a tutti gli Stati membri e in particolare una definizione armonizzata dei reati di terrorismo oltre a fornire un quadro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti.

La Direttiva 2017/541 elenca in modo esaustivo vari reati gravi, ad esempio gli attentati alla vita della persona, quali atti intenzionali che possono essere qualificati come reati terroristici se e nella misura in cui sono commessi perseguendo uno specifico scopo terroristico, vale a dire intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale. La minaccia di commettere tali atti intenzionali dovrebbe altresì essere considerata un reato di terrorismo laddove si accerti, sulla base di circostanze oggettive, che tale minaccia sia stata posta in essere con un tale scopo terroristico.

Al contrario, gli atti finalizzati, ad esempio, a costringere i poteri pubblici a compiere o ad astenersi dal compiere un atto, che non siano tuttavia inclusi nell'elenco esaustivo dei reati gravi, non sono considerati reati di terrorismo conformemente alla presente direttiva. Per fornire una risposta all'evoluzione della minaccia terroristica, LUE sta continuamente migliorando ed ampliando gli strumenti a sua disposizione. Le nuove norme adottate dal Consiglio contribuiranno alla prevenzione degli attentati terroristici, qualificando come reato azioni quali l'addestramento e i viaggi per scopi terroristici, nonché l'organizzazione o l'agevolazione di tali viaggi. La direttiva integra inoltre la normativa vigente in materia di diritti delle vittime del terrorismo.

L'attuale strategia antiterrorismo dell'UE mira a combattere il terrorismo su scala mondiale nel rispetto dei diritti umani e a rendere l'Europa più sicura, consentendo ai suoi cittadini di vivere in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Gli Stati membri si sono impegnati a contrastare congiuntamente il terrorismo e ad assicurare la migliore protezione possibile ai propri cittadini. A tal fine, fin dal 2005 il Consiglio ha adottato la strategia antiterrorismo dell'UE, incentrata su quattro pilastri principali: 1. la prevenzione del fenomeno terroristico; 2. la protezione dei cittadini, delle infrastrutture, dei trasporti, con il necessario rafforzamento delle strutture di sicurezza; 3. il perseguimento, inteso come il tentativo di impedire ai gruppi o singoli terroristi di comunicare, muoversi liberamente e pianificare attacchi, attraverso lo smantellamento delle loro reti di supporto e di finanziamenti; 4. La risposta, intesa come la capacità di gestire e minimizzare le conseguenze di possibili attacchi terroristici in un'ottica di cooperazione e solidarietà. In tutti i pilastri, si riconosce l'importanza della cooperazione con i Paesi terzi e le istituzioni internazionali.

In attuazione dell'Agenda europea sulla sicurezza la Commissione ha presentato nel giugno 2016 ulteriori misure destinate ad assistere gli Stati membri nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione che porta al terrorismo e ha definito sette aree specifiche in cui le azioni mirate a livello europeo possono apportare un valore aggiunto: 1) Contrastare la propaganda terroristica e gli incitamenti all'odio illegale online; 2) Affrontare il problema della radicalizzazione nelle carceri; 3) Promuovere un'istruzione inclusiva e i valori comuni dell'UE; 4) Promuovere una società inclusiva, aperta resiliente e interagire con i giovani; 5) Rafforzare la collaborazione internazionale; 6) Sostenere la ricerca, la raccolta di informazioni, il monitoraggio e le reti; 7) Prestare attenzione alla dimensione securitaria.

Il Consiglio europeo ha poi adottato, il 25 aprile 2017 la Direttiva 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. La direttiva - che mira a implementare la normativa vigente - contiene misure volte a migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco e prevenirne la riattivazione o la conversione. Sono inoltre state introdotte norme più severe riguardo all'acquisizione e alla detenzione delle armi da fuoco più pericolose.

Il terrorismo viene inoltre seguito, per gli aspetti interni, nel settore Giustizia ed Affari Interni, attraverso il Gruppo di lavoro "TWP" (Terrorism Working Party). Tale Gruppo dirige e gestisce il programma generale delle attività del Consiglio in materia di antiterrorismo. Il Gruppo è principalmente responsabile: dello scambio di informazioni e

della valutazione delle minacce terroristiche; della lotta alla radicalizzazione e al reclutamento di potenziali terroristi; dello svolgimento di valutazioni reciproche delle migliori prassi degli Stati membri in materia di lotta al terrorismo. Il Gruppo collabora strettamente con il coordinatore antiterrorismo dell'UE ed Europei ed inoltre in diversi settori strategici con il "Gruppo Terrorismo COTER" (aspetti internazionali).

Nel corso del 2017 le tematiche che più hanno impegnato i lavori del Gruppo e degne di essere menzionate sono quelle legate: alla strategia dell'UE volta a rafforzare la lotta contro la radicalizzazione e il reclutamento anche attraverso un costante monitoraggio e una fattiva partecipazione nell'ambito dell'Internet Forum, del Gruppo di alto livello della Commissione per il contrasto alla radicalizzazione, nelle articolazioni specializzate del RAN e dell'ESCN; al finanziamento del terrorismo; al contrasto all'estremismo violento (CVE); all'esperienza italiana nella costruzione di un C.A.S.A. a livello UE (Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo Interagenzia); all'indottrinamento dei minori nel territorio controllato dall'ISIS e sulle potenziali sfide a lungo termine; al miglioramento dello scambio delle informazioni; ai meccanismi di analisi e valutazione della minaccia; alla cooperazione di polizia e giudiziaria e dell'integrazione informativa fra fonti di intelligence e fonti di law enforcement, in particolare con la predisposizione di raccomandazioni basate sulle analisi e sulle valutazioni parallele prodotte da Europol e Intcen; alla protezione dei soft target e degli spazi pubblici insieme alla preparazione di raccomandazioni e di un adeguamento normativo in materia di precursori di esplosivi e alla pianificazione delle attività di prevenzione e risposta alla minaccia CBRN con l'approvazione delle Conclusioni del Consiglio relative al Pacchetto di misure antiterrorismo elaborato dalla Commissione; alle possibili opzioni per una più efficace cooperazione operativa fra dimensione interna della sicurezza riconducibile al settore JHA e proiezione esterna della sicurezza interna riconducibile ai settori CSDP e Militare (Battlefield investigations).

L'Unione Europea, inoltre, annovera tra le sue istituzioni anche quella del "Coordinatore UE per la lotta al terrorismo", carica attualmente ricoperta del belga Gilles de Kerchove, quest'ultimo contribuisce al rafforzamento della cooperazione in ambito UE nel contrasto al terrorismo con una serie di riflessioni e proposte operative, tra cui si segnalano a titolo di esempio le proposte su come impostare in un'ottica più coordinata ed integrata (sfruttando le potenzialità del nuovo Trattato) alcune azioni ritenute prioritarie in materia di cyber sicurezza, sicurezza dei trasporti urbani, monitoraggio degli spostamenti dei potenziali terroristi, interconnessione tra la dimensione esterna e quella interna della sicurezza e attuazione della clausola di solidarietà ex art, 222 del TFUE.

I tragici eventi succedutesi sul territorio europeo hanno confermato come la risposta dell'Unione europea debba essere insieme "comune" ed "integrata" e deve pertanto necessariamente comprendere sia misure di carattere politico-sociale, atte a prevenire e ad evitare l'exasperazione di conflitti ideologici, sia strumenti per l'attività di contrasto per le forze di polizia.

In tale ambito si inseriscono la dodicesima e la tredicesima relazione mensile sui progressi compiuti verso la creazione di un'autentica ed efficace Unione della sicurezza

[COM(2017) 779 final - COM(2018) 46 final], datate rispettivamente 12 dicembre 2017 e 24 gennaio 2018.

La dodicesima relazione verte sugli sviluppi attinenti a due pilastri principali: affrontare il problema del terrorismo, della criminalità organizzata e dei relativi mezzi di sostegno; rafforzare le nostre difese e sviluppare resilienza contro tali minacce.

La successiva sulle priorità legislative del TUE per il periodo 2018-2019, firmata dai presidenti del Parlamento europeo, dalla presidenza di turno del Consiglio e dalla Commissione europea a nome delle tre istituzioni, sottolinea ancora una volta l'importanza fondamentale di una migliore protezione della sicurezza dei cittadini, ponendo questo aspetto al centro del lavoro legislativo dell'Unione. La priorità è attribuita alle iniziative volte a garantire che le autorità degli Stati membri siano a conoscenza di chi attraversa le frontiere esterne comuni, a creare sistemi di informazione interoperativi del TUE per la sicurezza, le frontiere e la gestione della migrazione, e a rafforzare gli strumenti di lotta contro il terrorismo e il riciclaggio di denaro.

Nella dodicesima relazione [COM(2017) 779 final], la Commissione rilevando come l'attentato del 19 dicembre 2016 a Berlino insieme ad altri attacchi terroristici (come gli accoltellamenti di Marsiglia dell'ottobre 2017) sono stati compiuti per mano di esecutori dalle molteplici identità per sfuggire alle autorità di frontiera e di contrasto ha evidenziato l'importanza di un'efficace condivisione delle informazioni fra le autorità degli Stati membri. Tali episodi hanno fatto inoltre capire quanto sia vitale il lavoro cominciato dalla Commissione nella primavera del 2016 per colmare le attuali carenze nella gestione delle informazioni dell'UE - carenze che attualmente fanno sì che una persona figuri in varie banche dati dell'Unione europea sotto identità diverse. Le proposte legislative di regolamenti sull'interoperabilità dei sistemi d'informazione sono volte a ridurre quel margine di manovra che permette a terroristi e criminali di sfruttare le esistenti lacune e perpetrare frodi di identità. Servono così ai fini di una migliore protezione delle frontiere esterne dell'UE, del rafforzamento della sicurezza interna e di una più efficace gestione della migrazione.

Le informazioni procurate grazie ai sistemi dell'UE sono fondamentali per aiutare le autorità nazionali a gestire le frontiere esterne, a lottare contro la criminalità e il terrorismo e a frenare l'immigrazione illegale. Per massimizzare questo valore aggiunto dell'UE le informazioni fornite dai suoi sistemi devono essere complete, accurate e affidabili. Il quadro attuale è invece frammentato, complesso e di difficile utilizzo. Per colmare queste carenze, in linea con la comunicazione della Commissione i lavori si stanno concentrando su tre ambiti; massimizzare i benefici dei sistemi di informazione esistenti; elaborare nuovi sistemi complementari per colmare eventuali lacune; migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione. Questo al fine di giungere all'interoperabilità dei sistemi d'informazione; sviluppare nuove azioni complementari per colmare le attuali carenze riscontrate; massimizzare i benefici dei sistemi di informazione esistenti.

La tredicesima relazione [COM(2018) 46 final] espone i progressi compiuti nell'attuazione delle priorità legislative riguardanti l'Unione della sicurezza ed inoltre

presenta una serie di misure che la Commissione adotterà per rafforzare il sostegno agli Stati membri nella lotta alla radicalizzazione sia online che offline, in particolare dando seguito ai risultati preliminari e alle raccomandazioni del Gruppo di esperti ad alto livello sulla radicalizzazione e intensificando il lavoro con le piattaforme Internet per combattere i contenuti di stampo terroristico online. La prevenzione della radicalizzazione e la lotta contro di essa restano una sfida fondamentale per gli Stati membri che richiede un approccio coordinato sia fra i governi che a livello locale. Il Gruppo di esperti, creato nel luglio 2017 per intensificare gli sforzi di prevenzione e lotta contro tale fenomeno e per migliorare il coordinamento e la cooperazione fra tutte le pertinenti parti interessate, ha pubblicato la sua relazione intermedia nel novembre 2017. Il Consiglio GAI ne ha discusso i risultati e le raccomandazioni il 7 dicembre 2017. Nella relazione è stato messo in evidenza il lavoro compiuto a livello dell'UE nell'ambito della prevenzione della radicalizzazione, in particolare attraverso iniziative quali la Rete per la sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (RAN), il Forum dell'UE su Internet e la Rete europea per le comunicazioni strategiche (ESCN). La relazione invita ad instaurare scambi più sistematici in materia di lotta contro la radicalizzazione fra gli Stati membri, gli operatori del settore e i ricercatori, e a predisporre strutture di sostegno più solide a livello dell'UE. Questo corrisponde ai risultati della valutazione complessiva delle politiche di sicurezza dell'Unione, che ha evidenziato la necessità di un maggiore coordinamento nel lavoro di prevenzione dell'UE.

Uno dei settori prioritari messi in evidenza dal Gruppo di esperti è la radicalizzazione nelle carceri, che continua a destare grossa preoccupazione. La Commissione rafforzerà lo scambio di migliori pratiche e la ricerca mirata e studierà insieme agli Stati membri la possibilità di organizzare valutazioni inter pares dei programmi di deradicalizzazione tramite l'ESCN.

Vi è altresì la necessità di intensificare gli sforzi per contrastare la propaganda terroristica. Oltre ai lavori in materia di lotta contro la radicalizzazione online, l'ESCN e il Centro di eccellenza della rete per la sensibilizzazione alla radicalizzazione forniscono supporto agli Stati membri mediante lo scambio di migliori prassi in materia di argomentazioni alternative e controargomentazioni e il potenziamento della capacità di comunicazione strategica in risposta alla retorica terroristica.

Un altro settore prioritario è il fenomeno dei combattenti stranieri che ritornano dalle zone di conflitto. Riconoscendo il collegamento fra sicurezza interna ed esterna la Commissione, in collaborazione con il Servizio europeo per l'azione esterna, aumenterà il sostegno a favore di strategie di prevenzione e di meccanismi di cooperazione nei paesi partner al di fuori dell'UE.

Come indicato nel programma di lavoro della Commissione per il 2018 e nelle precedenti relazioni sull'Unione della sicurezza, la Commissione sta promuovendo la cooperazione con le piattaforme per individuare e rimuovere contenuti illeciti online terroristici e di altra natura e, se necessario, proporrà misure legislative per la rimozione di contenuti terroristici. La Commissione sta infine esaminando misure più specifiche da prendere rapidamente per migliorare la reazione ai contenuti terroristici online, prima di decidere se sia necessaria o meno una normativa.

Decisione di Prüm

Da citare, sempre in ambito europeo, è il Trattato di Prüm inizialmente sottoscritto il 27 maggio 2005 da sette Stati membri dell'Unione Europea (Germania, Spagna, Francia, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), con lo scopo di rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata transfrontaliera e all'immigrazione clandestina. Le Decisioni di Prüm rappresentano uno strumento legislativo comunitario operante nei settori dello scambio informazioni e nella cooperazione transfrontaliera di polizia. Nello specifico, viene da esse disciplinato lo scambio di informazioni di polizia nei settori del DNA, delle impronte digitali (FP - Fingerprints) e dei veicoli (VRD - Vehicle Registrato in Data).

L'attività di recepimento in ambito nazionale, relativamente allo scambio informazioni di polizia, non è avvenuta a causa di diversi vuoti normativi rilevati da tutti gli attori governativi coinvolti nel relativo adeguamento tecnico e legislativo. Per aderire al c.d. "sistema Prüm" nello scambio informazioni, ogni Stato Membro deve compilare 4 questionari, di cui tre relativi ciascuno ai predetti ambiti operativi (DNA, VRD, FP) ed uno, trasversale, relativo a tematiche di protezione dei dati personali. Prodromici all'implementazione nei singoli campi sono poi dei "Pilot Run", da eseguirsi con l'ausilio di altri Stati membri "guida". In assenza di un'adeguata legislazione nazionale l'Italia non ha potuto provvedere a tali incombenze.

La Commissione viene con periodica frequenza aggiornata su ogni adeguamento tecnico e normativo richiesto nella Decisione.

P.N.R.

Infine si evidenzia la Direttiva UE 2016/681 che regola l'utilizzo dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, approvata il 27 aprile 2016.

Con questa decisione, le compagnie aeree sono obbligate a comunicare alle autorità i dati dei passeggeri per tutti i voli provenienti da Paesi terzi verso l'Unione europea e viceversa. Gli Stati membri dovranno stabilire una propria "Unità di Informazione sui Passeggeri" (UIP) per raccogliere i dati PNR dalle compagnie aeree, che sarà istituita presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale - in ragione della sua natura interforze e della presenza delle banche dati di polizia.

Questi dati dovranno essere conservati per un periodo di cinque anni ma, dopo sei mesi dal trasferimento, saranno resi anonimi mediante la mascheratura di alcuni elementi, come il nome, l'indirizzo e i contatti, elementi che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero.

Le Unità di informazione sui passeggeri saranno responsabili della raccolta, conservazione e trattamento dei dati PNR, nonché di trasferirli alle autorità competenti e scambiarli con le Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e con Europol. La direttiva stabilisce che il trasferimento di dati PNR dovrebbe essere consentito solo "caso per caso" e unicamente a fini di "prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi".

La direttiva si applica ai voli extra-UE, ma gli Stati membri potranno decidere di estenderla ai voli intra-UE (ad esempio, i voli che si dirigono da uno Stato membro verso un altro o altri Stati membri), notificandolo per iscritto alla Commissione. I Paesi dell'UE possono inoltre decidere di procedere con la raccolta e il trattamento dei dati PNR provenienti da operatori economici diversi dalle compagnie aeree, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, che forniscono allo stesso modo servizi di prenotazione di voli.

Gli Stati membri dovranno attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva citata entro il 25 maggio 2018 (informando immediatamente la Commissione).

Attuazione

In considerazione del ruolo che svolge nell'assicurare la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa sulla sicurezza interna nell'Unione, il Comitato per la Sicurezza Interna (COSI) è in collegamento con i competenti gruppi del Consiglio, nonché con la Commissione e con le agenzie dell'UE, per assicurare l'effettiva attuazione delle misure operative concordate.

In tale contesto, il COSI potrà esaminare la possibilità di sviluppare una metodologia per un approccio strutturato e multilaterale alla cooperazione operativa nella lotta alle minacce terroristiche. Il coordinatore antiterrorismo dell'UE seguirebbe l'attuazione complessiva delle presenti conclusioni.

1.2 Che tipo di legislazione nazionale è stata adottata nel vostro Stato per dare attuazione alle intese e agli accordi sopra indicati?

Le seguenti Convenzioni internazionali sono state recepite nell'ordinamento giuridico nazionale nelle date indicate a fianco di ciascuna di esse:

1. Convenzione per i Servizi Aerei, Tokyo, 14.9.1963 (firmata il 14.9. 1963 e ratificata con Legge n. 468 dell'11.6.1967);
2. Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, L'Aja, 16.12.1970 (firmata il 16.12.1970, ratificata con Legge n.906 del 22.10.1973);
3. Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, Montreal, 23.9.1971 (firmata il 23.9.1971, ratificata con Legge n. 906 del 22.10.1973);
4. Convenzione sulla prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, New York, 14.12.1973 (firmata il 30.12.1971, ratificata con Legge n. 485 del 8.7.1977);
5. Convenzione Europea per la soppressione del terrorismo, Strasburgo, 27. 1.1977 (firmata il 27.1.1977, ratificata con Legge n. 719 del 26.11.1985);

6. Convenzione contro la cattura degli ostaggi, New York, 18.12.1979 (firmata il 18.4.1980, ratificata con Legge n. 719 del 26.11.1985);
7. Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, Vienna, 3.3.1980 (firmata il 13.6.1980, ratificata con Legge n.704 del 7.8.1982);
8. Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, Montreal, 24.2.1988 - complementare alla Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, Montreal, 23.9.1971 – (firmato il 24.2.1988, ratificato con Legge n.394 del 30.11.1989);
9. Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, Roma, 10.3.1988 (firmata il 10.3.1988, ratificata con Legge n.422 del 28.12.1989);
10. Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, Roma, 10.03.1988 (firmata il 10.3.1988, ratificata con Legge n.422 del 28.12.1989);
11. Convenzione sulla marcatura di esplosivi plastici e in foglie ai fini di identificazione, Montreal, 1.03.1991 (ratificata con Legge n.420 del 20.12.2000);
12. Convenzione sulla criminalità informatica (firmata il 23.11.2001, ratificata con legge n. 48 del 18.03.2008);
13. Convenzione ONU per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, New York, 15.12.1997 (firmata il 12.1.1998, ratificata con Legge n.34 del 14.2.2003);
14. Convenzione ONU per la soppressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9.12.1999 (firmata il 14.1.2000, ratificata con Legge n.7 del 14.1.2003).
15. Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo (firmata a Oslo il 3.12.2008, ratificata con Legge n. 95 del 14.6.2011).
16. Decreto legge n.7 del 18 febbraio 2015 su “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo anche di matrice internazionale”, adottato in conformità con la Risoluzione 2178 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Per dare attuazione agli accordi internazionali relativi alla prevenzione ed al contrasto del terrorismo, in Italia, oltre alle disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 7/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 43/2015, è stata approvata la Legge 28 luglio 2016 n.153 recante Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica e esecuzione a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la Prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia, 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York, 14 settembre 2005; c) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia, 16 maggio 2005; d) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga, 22 ottobre 2015. La Legge n. 153 del 2016, inoltre, al fine di adeguare la legislazione nazionale alle Convenzioni ratificate, introduce le seguenti modifiche al codice penale: Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.2. c.p.); Confisca (art.270 septies c.p.); Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.).

Si segnalano, inoltre:

- Il **D.Lgs 109/2007** recante “*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*”, detta misure per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e per attuare il c.d. “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche.

A tal riguardo:

- individua nel Comitato di Sicurezza Finanziaria l’organismo di coordinamento a livello nazionale sia per la lotta al terrorismo sia per l’attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea;
- ribadisce l’efficacia del congelamento sin dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari contenenti le liste dei soggetti o entità designati;
- esplicita l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette in relazione all’attività di finanziamento del terrorismo (attualmente disciplinato dall’art. 41 del d. lgs 231/07, che parifica segnalazioni di riciclaggio e di terrorismo);
- conferisce all’Agenzia del demanio il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione ed alla gestione delle risorse economiche, fino alla cessazione delle misure di congelamento;
- introduce disposizioni volte a sanzionare in via amministrativa comportamenti in violazione dei precetti.

Comitato di Sicurezza Finanziaria

L’art. 3 del D. Lgs 22 giugno 2007, n. 109 ha previsto, in ottemperanza degli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo e all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Comitato di sicurezza finanziaria.

Il quarto comma del citato articolo ha, in particolare, previsto che la disciplina del funzionamento del Comitato fosse rimessa ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. È stato così adottato, su proposta del Comitato stesso, il decreto ministeriale 20 ottobre 2010, n. 203.

L’art. 1 del citato D.M. prevede, in via generale, che il Comitato è competente in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo nonché di contrasto dell’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il Comitato, che ha sede presso il Ministero dell’economia e delle finanze, è formato da rappresentanti del citato Ministero e da quelli dell’Interno, della Giustizia, degli Affari Esteri, della Banca d’Italia, della Consob e dell’Unità d’Informazione Finanziaria, della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia, dell’Arma dei carabinieri e della Direzione nazionale antimafia. Il presidente del Comitato può inoltre invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi

rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza, secondo le materie all'ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.

L'art. 4 del citato D.M. ha inoltre istituzionalizzato la Rete degli esperti, la quale supporta e coadiuva il Comitato nelle materie di sua competenza. Essa è composta da rappresentanti designati dalle diverse amministrazioni che compongono il Comitato e svolge un'attività di analisi, coordinamento e sintesi sulle questioni all'ordine del giorno nelle riunioni del Comitato.

Il Comitato è l'autorità italiana responsabile per l'attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità disposte da ONU e UE. In virtù di tale competenza il Comitato provvede ad esaminare le istanze di esenzione dal congelamento presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari o dalle risoluzioni ONU.

Il Comitato è competente anche in materia di contrasto ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, perseguiti al di fuori dei vigenti accordi internazionali, i quali costituiscono una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.

Tra le sue competenze rientra anche il contrasto al finanziamento del terrorismo. Tale attività si sostanzia nelle proposte di designazione o di radiazione dalle liste di individui od entità in base agli elementi informativi e ai dati ricevuti dalle forze di polizia e nella gestione dei fondi e delle risorse economiche congelate appartenenti ai soggetti designati. A provvedere direttamente alla custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche congelate è l'Agenzia del Demanio, che trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute.

Il Comitato ha, infine, una serie di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio. In particolare:

- formula pareri al fine dell'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli Stati extracomunitari il cui regime di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo possa essere ritenuto equivalente a quello previsto dalla direttiva 2005/60/CE;
- coordina l'elaborazione, da parte delle autorità competenti nei diversi settori, di un documento che individui indicatori di anomalia rilevanti al fine di segnalare le operazioni sospette, in base all'art. 41, comma 3 del D. Lgs. 109/2007.

Unità di Informazione Finanziaria

L'U.I.F. svolge un ruolo attivo sostanziale nell'attuazione dei congelamenti e dei dispositivi di prevenzione e contrasto al terrorismo. Il D. Lgs. 109/2007 infatti assegna all'Unità il controllo dell'attuazione delle misure finanziarie adottate dall'Unione Europea; correlati a tale compito vi sono quelli relativi alla raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento (che i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare entro i trenta giorni dall'avvenuta adozione del congelamento) e quello di agevolare la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche.

Inoltre la UIF riceve da parte di intermediari finanziari, operatori non finanziari e professionisti o (cd. Soggetti obbligati) le segnalazioni di operazioni sospette relative ad operazioni (tentate od effettuate) di finanziamento del terrorismo, e le trasmette, arricchite dell'analisi finanziaria, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV) e alla Direzione investigativa antimafia (DIA).

In tale ambito, la Banca d'Italia ha emanato nell'agosto 2010 degli "indicatori di anomalia" al fine di agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, al quale è dedicata una specifica sezione del provvedimento. Infine la UIF cura i rapporti con le altre Financial Intelligence Unit, scambiando informazioni per finalità di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

- La **Legge n. 155/2005** recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", ha individuato nel Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, l'unità specializzata dedicata alla prevenzione e alla repressione dei crimini informatici ai danni delle infrastrutture critiche nazionali, ed ha istituito, per la gestione delle peculiari emergenze legate alle infrastrutture informatiche, il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC).

Composto da risorse di elevato livello tecnologico e personale altamente qualificato, il Centro è incaricato, in via esclusiva, della prevenzione e repressione dei crimini informatici (di matrice comune, organizzata o terroristica) che hanno per obiettivo le infrastrutture informatiche di natura critica e di rilevanza nazionale che assolvono a funzioni istituzionali ovvero erogano, gestiscono e controllano servizi strategici per la sicurezza e la prosperità del Paese.

1.3 Quali sono i ruoli e le missioni delle forze militari, paramilitari e di sicurezza, nonché delle forze di polizia nella prevenzione e nel contrasto del terrorismo nel vostro Stato?

In Italia l'attività di contrasto al terrorismo viene posta in essere su due contigui ma distinti livelli d'impegno. Un livello, definito "tecnico-operativo", vede essenzialmente coinvolte, in uno sforzo coordinato e sinergico le tre principali Forze di polizia: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. A tali Forze si affiancano, per gli aspetti connessi esclusivamente alla sicurezza nazionale, gli Organismi di informazione e sicurezza che fanno capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vi è poi un livello "strategico" che prevede il coinvolgimento di tutte le componenti operative nonché di tutte quelle strutture di altri Dicasteri (Esteri, Difesa, Economia e Finanze, Infrastrutture, Salute) che possono comunque, nell'ambito delle loro specifiche competenze, fornire un prezioso contributo informativo.

Quanto al ruolo del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.), esso opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed è stato istituito con decreto del Ministro dell'Interno del 6 maggio 2004 recante il "Piano nazionale per la gestione di

eventi di natura terroristica”. Esso costituisce un tavolo permanente di condivisione delle informazioni tra le Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e le strutture di intelligence (AISE e AISI), con la partecipazione , per i contributi specialistici di competenza, di altre Forze di polizia tra le quali il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, quest’ultimo in particolare per quanto attiene anche al monitoraggio di possibili fenomeni di radicalismo islamico all’interno delle carceri.

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 – così come convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 – è stato inoltre previsto che il C.A.S.A. sia destinatario, unitamente alla Direzione Investigativa Antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, degli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per tale sua caratteristica di tavolo permanente, rappresenta un valido organismo per la condivisione e la valutazione delle informazioni relative alla minaccia terroristica proveniente sia dal contesto interno che internazionale. La duttilità e snellezza della metodologia di lavoro adottata, unitamente alla costante attività di consultazione e raccordo tra gli Enti che vi partecipano, conferiscono a tale organismo la connotazione di importante strumento di condivisione ed analisi delle minacce contro la sicurezza dello Stato, nonché di valido supporto all’Unità di Crisi. Nell’ambito delle sue attribuzioni il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo ha pianificato attività preventive e di contrasto, attuate in forma coordinata sul territorio nazionale dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, per i settori di specifico intervento.

1.4 Fornite ulteriori pertinenti informazioni sulle iniziative a livello nazionale per prevenire e combattere il terrorismo in relazione, tra l’altro, ai seguenti settori: finanziamento del terrorismo, controlli delle frontiere, sicurezza dei documenti di viaggio, sicurezza dei container e della catena di approvvigionamento, sicurezza delle fonti radioattive, uso di Internet e di altri reti informative a scopi terroristici, cooperazione giudiziaria (anche con riguardo all’extradizione), rifugi e ripari sicuri per terroristi ed organizzazioni terroristiche.

- Finanziamento del Terrorismo

Nel settore del contrasto al terrorismo internazionale, la Guardia di Finanza svolge la propria attività con specifico riguardo all’aspetto connesso al finanziamento, in ragione delle proprie caratteristiche di polizia economico-finanziaria a competenza generale sancite dal D.Lgs. 19 marzo 2001 n. 68. In tale contesto, oltre all’attività preventiva e repressiva svolta da tutti i reparti del Corpo, si segnala il ruolo esercitato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, quale unità speciale a presidio del mercato dei capitali. Il Nucleo esplica, infatti, la propria attività a tutela dei mercati finanziari operando nei settori di servizio riguardanti il riciclaggio, i movimenti transfrontalieri di capitali, l’intermediazione finanziaria, l’usura, la disciplina dei mezzi di pagamento, la tutela del risparmio ed il contrasto agli illeciti previsti dal testo unico delle leggi bancarie, da quello

della finanza e dalla normativa che regola l'esercizio dell'attività di assicurazione, nonché il finanziamento del terrorismo.

Alla luce del rinnovato quadro normativo, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria riveste una funzione peculiare d'interfaccia tra le Amministrazioni pubbliche e gli intermediari segnalanti, da un lato, ed l'Agenzia del Demanio, dall'altro, cui è affidato il compito di custodire, conservare e gestire le risorse economiche congelate.

- Controlli delle frontiere e sicurezza dei documenti di viaggio

Una tappa fondamentale nel sistema di riorganizzazione e potenziamento dei controlli alle frontiere, secondo le più recenti direttive europee, è rappresentato dall'adozione per tutti i Paesi dell'U.E. del passaporto elettronico aderente agli standard ICAO.

In base a quanto previsto, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha predisposto un modello di passaporto con elementi di sicurezza basati sulla stampa di un codice MRZ (*Machine Readable Zone*) leggibile in automatico, oltre una serie di elementi di sicurezza tra i quali inchiostri speciali, ologrammi di sicurezza, *ghost image* ed un microprocessore RFID¹ e sistema di antenna integrato nell'ultima pagina di copertina.

Oltre alla tradizionale verifica a vista da parte dell'operatore preposto ai controlli di frontiera, viene svolta anche la lettura del codice MRZ tramite uno scanner *ad hoc* utilizzato in frontiera (che analizza anche con fonti di luce alternativa a raggi ultravioletti, altri elementi di sicurezza quali gli ologrammi dei singoli Stati emittitori). Con questa tecnologia l'operatore raggiunge due obiettivi: 1) può verificare il riscontro tra il codice MRZ ed i dati demografici scritti in chiaro sulla prima pagina; 2) è in grado di effettuare una ricerca automatica nel sistema delle frontiere per eventuali incroci con le banche dati SDI² e SIS³. A tali operazioni, si aggiunge anche la possibilità di verificare il fattore biometrico facciale, da cui deriva la possibilità di sviluppare una serie di controlli automatici sul volto.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tramite le sue competenti articolazioni, coordina le attività degli uffici periferici (DIGOS) che, nell'ambito dei controlli delle frontiere, sono investiti in via esclusiva dell'attività di prevenzione e contrasto del terrorismo. In particolare le DIGOS, in collaborazione con i guest officers inviati da Europei, svolgono controlli di sicurezza secondari, negli hotspot o nei luoghi di sbarco, per prevenire il pericolo di infiltrazione nell'ambito dei flussi migratori di individui estremisti o contigui a organizzazioni terroristiche.

¹ Smart card con microprocessore a radiofrequenza in cui sono memorizzati i dati personali e la foto digitale del titolare di passaporto elettronico

² "Sistema Di Indagine" (S.D.I.): è la banca dati dove le differenti informazioni vengono raccolte ed alimentate in un unico formato da tutte le Forze di Polizia;

³ Il SIS è il "Sistema d'Informazione Schengen", la cui unità centrale è in collegamento telematico con l'Unità SIRENE ("Supplementary Information Request at the National Entries") presso il Ministero dell'Interno. Si compone di una unità centrale tecnica di supporto, con sede a Strasburgo, denominata C.SIS ("Central System Information Schengen") e da una sezione nazionale, detta N.SIS ("National System Information Schengen"), istituita presso ogni Stato. Consente, grazie ad un'articolata procedura automatizzata, di accedere ad informazioni relative a tassative categorie di dati previste dalla Convenzione, in particolare a quelle di cui agli articoli da 95 a 100: autoveicoli rubati; documenti in bianco ed intestati rubati o smarriti.

Sempre al fine dell'ottimizzazione dei controlli alle frontiere, è stato creato uno specifico software noto con il nome di **S.I.F.** (Sistema Informativo delle Frontiere), che ha lo scopo di supportare l'operatore preposto ai controlli di frontiera nello svolgimento dell'attività di controllo ai varchi di accesso tramite sistemi che prevedono l'utilizzo di tecniche biometriche per l'autenticazione e la validazione dei documenti (passaporti, carte d'identità elettroniche, visti) nell'espletamento di accertamenti di prima e seconda linea.

Attualmente ancora in fase di sperimentazione presso alcuni uffici di frontiera italiani, sarà presto esteso a regime su tutti i varchi di frontiera marittima ed aeroportuale.

- Il Sistema di informazione Visti (VIS), pienamente operativo dal 31 dicembre 2015, è uno strumento finalizzato alla gestione/scambio di dati e informazioni concernenti i visti d'ingresso nello Spazio Schengen tra gli Stati che ne fanno parte. Il VIS è basato su un'architettura centralizzata ed è costituito da un sistema d'informazione centrale (C-VIS) con un'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro (N-VIS), che assicura il collegamento con la competente Autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro, e dall'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali. Per consentire il funzionamento del VIS, gli uffici consolari e i valichi di frontiera sono connessi alla banca dati centrale del sistema. Principali scopi del VIS sono: agevolare le procedure relative alle domande di visto; facilitare i controlli ai valichi di frontiera esterni e rafforzare la sicurezza. Lo stesso previene altresì il cd. "*visa shopping*" e assiste gli Stati membri nella lotta contro le frodi.

- Sicurezza delle fonti radioattive

Per quel che concerne la minaccia di attacchi terroristici perpetrati a mezzo di agenti biologici, chimici, tossicologici e fisici, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, venne indicato quale Punto di Contatto a livello nazionale del Sistema di Allerta Rapido istituito nel 2001. Oggi, in virtù della capillare distribuzione del proprio dispositivo territoriale, l'Arma è presente nella "Rete Nazionale della Protezione Civile per il Rilevamento Automatico della Ricaduta Radioattiva". Inoltre, un Ufficiale dell'Arma partecipa al Gruppo di Lavoro interforze per l'elaborazione del "Piano di Settore N.B.C." del Ministero della Difesa, il quale definisce le misure da adottare per fronteggiare un attacco terroristico di tipo "biologico, chimico e radiologico", mediante l'integrazione di tutte le risorse dell'Amministrazione della Difesa deputate alla prevenzione, protezione e soccorso.

Il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente sviluppa, inoltre, attraverso la "Sezione inquinamento da sostanze radioattive", un'azione di contrasto alle forme di illegalità derivanti dal trattamento delle varie tipologie di rifiuti pericolosi e dal traffico di materiali nucleari e di sostanze radioattive.

- Uso di Internet e di altre reti informative a scopi terroristici

Nell'ambito della prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale di matrice jihadista, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso la competente Direzione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, sia a livello centrale che nelle sue articolazioni territoriali, è affidato il costante monitoraggio del web. L'attività è svolta dal personale della Specialità con l'ausilio di qualificati mediatori linguistici e culturali, il cui contributo fornisce un valore aggiunto di fondamentale importanza. L'attività di monitoraggio viene effettuata sia di iniziativa che su specifica segnalazione, al fine di individuare i contenuti di eventuale rilevanza penale all'interno degli spazi e servizi di comunicazione on line, siti o spazi web, weblog, forum newswire, portali di social network e cosiddetti "gruppi chiusi", anche a seguito di informazioni pervenute dai cittadini tramite il "Commissariato di P. S. Online".

In particolare, nel corso di tali attività di monitoraggio finalizzate al contrasto del fenomeno della radicalizzazione e propaganda jihadista su Internet, si è riscontrato un effettivo incremento dell'azione da parte dei maggiori fornitori di servizi Internet (Facebook, Google, Twitter etc.) volta alla rimozione dei contenuti illeciti presenti sulle proprie piattaforme, grazie anche alla richiesta di maggiore collaborazione elaborata in numerose sedi istituzionali nell'ambito di progetti internazionali (es. EU Internet Forum). A seguito di tale strategia, si è rilevato un repentino passaggio dei fenomeni di diffusione e divulgazione dei contenuti riconducibili al radicalismo islamico su piattaforme di comunicazione "social" ritenute più sicure (Telegram, WhatsApp) che garantirebbero maggiore riservatezza. Inoltre, fornendo un grado di anonimato più elevato ai propri utilizzatori, anche eventuali forme di collaborazione con le forze di Polizia sarebbero escluse. L'attività preventiva e informativa vede, inoltre, momenti di collaborazione con le strutture territoriali e centrali deputate al contrasto del terrorismo e dell'estremismo violento, anche per il necessario supporto in relazione a posizioni emergenti o monitorate sul territorio nazionale. In particolare, è attiva una sinergia tra i diversi organi di Polizia e di intelligence per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di proselitismo on line e di radicalizzazione posti in essere attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e di comunicazione telematica. Tale sinergia tra i diversi comparti in tale ambito è divenuta sempre più incisiva, sia nell'ambito del raccordo info- investigativo che di quello tecnico-operativo.

Come noto, infatti, ormai il web costituisce uno strumento strategico di propaganda dell'ideologia del Daesh, di reclutamento di nuovi combattenti, di finanziamento nonché di scambio di comunicazioni riservate nella pianificazione degli attentati. Trattandosi di un fenomeno di carattere transnazionale, risulta imprescindibile l'attivazione efficiente degli strumenti della Cooperazione sovranazionale soprattutto per la condivisione di informazioni che, collegate a situazioni peculiari interne, riescono ad apportare indiscusso valore aggiunto alle attività di prevenzione messe in atto dalle diverse forze di polizia nazionali. In ambito europeo, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e il punto di contatto nazionale dell'Internet Referral Unit (IRU) di Europei, Unità preposta a ricevere dai Paesi Membri le segnalazioni relative ai contenuti di propaganda jihadista diffusi in rete. Lo scambio delle informazioni tra Paesi Membri viene effettuato attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme tecnologiche, appositamente create in

ambito IRU a supporto del monitoraggio e delle indagini nell'ambito di terrorismo in Internet.

2. Stazionamento di forze armate su territori stranieri

2.1 Fornite informazioni sullo stazionamento di forze armate del vostro Stato sul territorio di altri Stati partecipanti conformemente ad accordi liberamente negoziati nonché in base al diritto internazionale.

L'art. 11 della Costituzione sancisce che "l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". E' il sistema di controllo democratico delle F.A. proprio dell'ordinamento italiano a garantire che l'invio di contingenti nazionali all'estero sia deliberato sulla base di accordi liberamente sottoscritti dai Paesi ospitanti e, in conformità al diritto internazionale, in stretta aderenza agli impegni assunti con l'adesione all'ONU, all'UE, alla NATO, all'OSCE e al Consiglio d'Europa. Anche i più recenti interventi fuori area sono stati disposti secondo i principi del diritto internazionale sulla base di risoluzioni ONU e di decisioni assunte in ambito UE, NATO, OSCE o sulla base di accordi liberamente sottoscritti con i Paesi ospitanti. In tale quadro, particolare rilievo assumono la Convenzione di Londra (NATO SOFA) del 19 giugno 1951 (ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335) e la Convenzione NATO/PfP del 19 giugno 1995 (ratificata con legge 30 giugno 1998, n. 228) che delineano un quadro giuridico dei rapporti tra Paesi ospiti e Paesi ospitanti essenzialmente improntati ad una collaborazione paritetica in cui sono definiti, con criteri di reciprocità, le regole per l'esercizio della giurisdizione e per un sostanziale rispetto degli ordinamenti di ciascuna Nazione.

3. Attuazione di altri impegni internazionali connessi al Codice di Condotta

3.1 Fornite informazioni su come il vostro Stato assicura che siano attuati in buona fede gli impegni nel campo del controllo degli armamenti, del disarmo, del rafforzamento della fiducia e della sicurezza quale elemento di sicurezza indivisibile.

L'Italia è parte del Trattato sulla limitazione delle Forze Convenzionali in Europa (CFE). L'Italia ottempera costantemente agli obblighi previsti dal Trattato mantenendo le proprie consistenze di equipaggiamenti ben al disotto dei limiti previsti, procedendo alla distruzione di quelli via via ritenuti obsoleti in aderenza alle specifiche metodologie e scambiando annualmente con gli altri Stati Parte⁴ tutte le informazioni richieste e relative a strutture ordinarie, consistenze di uomini e mezzi delle Unità soggette a limitazione.

L'Italia è anche parte del Trattato Cieli Aperti (Open Skies) e in tale ambito effettua e permette voli di osservazione aerea finalizzati ad accrescere la trasparenza, la fiducia e la sicurezza collettiva.

⁴ A seguito della decisione russa nel 2007 di sospendere l'attuazione del CFE, il 22 novembre 2011 l'Italia ha sospeso l'attuazione di alcune disposizioni del Trattato nei confronti della sola Federazione Russa.

Nel più ampio contesto del disarmo e del Diritto Internazionale Umanitario, l'Italia:

- è parte della Convenzione di Ottawa sulle Mine Antipersona. Partecipa agli scambi di informazione e destina risorse allo sminamento umanitario per mezzo di un Fondo appositamente istituito per legge (nel 2018 con tale Fondo sono stati finanziati interventi per un ammontare di quasi 3.7 milioni di euro);
- è parte della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo nei confronti della quale ha esaurito i propri obblighi di distruzione – con ben quattro anni di anticipo rispetto ai limiti temporali previsti dalla stessa – del munizionamento vietato;
- è parte della Convenzione sui Certe Armi Convenzionali (CCW) e di tutti i suoi Protocolli (I – V) e sostiene le iniziative in tale ambito, svolgendo un ruolo attivo e propositivo per l'adozione di strumenti giuridicamente vincolanti volti a minimizzare l'impatto umanitario dei conflitti. Le Forze Armate hanno già radiato tutte quelle armi considerate inumane e oggetto di specifici Protocolli limitativi annessi alla Convenzione CCW;
- è parte delle Convenzioni dell'Aja sulle Leggi di Guerra e del Protocollo di Ginevra sul divieto di impiego di Gas Asfissianti e di Armi Batteriologiche;
- è parte della Convenzione sulle Armi Batteriologiche e Tossiche;
- è parte delle Convenzioni sulle Armi Chimiche.

3.2 Fornite informazioni su come il vostro Stato persegue misure di controllo degli armamenti, di disarmo e di rafforzamento della fiducia al fine di rafforzare la sicurezza e la stabilità nell'area dell'OSCE.

Nell'area OSCE l'Italia aderisce al Documento di Vienna 2011 adottando tutte le misure contenute con lo spirito di massima trasparenza, scambiando le informazioni militari sulle proprie Unità, organizzando periodicamente ed invitando tutti gli Stati Parte ai previsti eventi improntati alla mutua conoscenza (visita installazioni militari e Basi aeree), alla presentazione, all'occorrenza, di eventuali nuovi sistemi d'arma introdotti in servizio, alla diffusione di tutte le notizie riguardanti il processo di pianificazione della difesa, l'organizzazione, il reclutamento e stato giuridico del personale, l'approvvigionamento di nuovi materiali. Nella ricezione delle visite valutative e ispezioni VD2011 il personale militare e le unità coinvolte operano nel pieno rispetto delle misure e dello spirito su cui si impronta il Documento.

Attualmente l'Italia persegue l'obiettivo dell'aggiornamento dello stesso.

Per quanto attiene alle Armi di Piccolo Calibro e Leggere (SALW) l'Italia sostiene le iniziative internazionali volte a combatterne la proliferazione, adottando le migliori prassi e, dal punto di vista normativo, imponendo una stringente regolamentazione sull'acquisizione, trasferimento, detenzione, marcatura e tracciamento delle armi.

SEZIONE II. ELEMENTI INTRASTATALI

1. Processi decisionali e di pianificazione a livello nazionale

1.1 Quali sono i processi decisionali e di pianificazione a livello nazionale nella determinazione/approvazione dell'assetto militare e delle spese per la difesa del vostro Stato?

a) L'assetto militare

La pianificazione nazionale in materia di Difesa è in stretta aderenza alla linea d'indirizzo della Politica Estera e di Difesa definita dal Governo, in conformità agli impegni assunti in sede internazionale, e sottoposta al vaglio del Parlamento il cui ruolo si esplica:

- nell'approvazione della Legge Finanziaria e dei provvedimenti collegati;
- nella ratifica degli accordi di cooperazione internazionale anche nel settore della Difesa;
- nell'approvazione dei disegni di legge riguardanti le Forze Armate;
- nell'esercizio dei poteri di controllo mediante interrogazioni, interpellanze e visite che consentono ad ogni singolo parlamentare di verificare l'operato delle F.A.

I compiti del Ministro della Difesa, contenuti nel Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, consistono:

- nell'attuazione delle deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo e approvate dal Parlamento;
- nell'approvazione della pianificazione generale ed operativa interforze e dei conseguenti programmi tecnico – finanziari nonché della pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
- nell'illustrazione al Parlamento dell'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi interforze, della preparazione delle F.A., delle previsioni di spesa e della ripartizione delle risorse finanziarie, dello stato di attuazione dei programmi di investimento.

b) Le spese per la difesa

Il Parlamento approva le leggi di bilancio che definiscono lo stato di previsione, l'assestamento e il rendiconto generale delle spese della Difesa.

Ogni anno il Ministero della Difesa elabora un proprio bilancio che, integrato con quelli degli altri Dicasteri pubblici, è presentato dal Governo al Parlamento per l'approvazione entro la fine dell'anno nel quadro della legge finanziaria.

Negli ultimi due anni la percentuale di spesa della difesa in relazione al PIL è stata pari a circa l'1 per cento. Il controllo sulle spese per la difesa è effettuato a livello politico dal Parlamento, e a livello amministrativo - contabile dalla Corte dei Conti.

1.3 In che modo il vostro Stato assicura che, nel determinare le proprie capacità militari, siano tenute presenti le legittime preoccupazioni di altri Stati nonché l'esigenza di contribuire alla sicurezza e alla stabilità internazionali?

L'adesione ai principali Trattati sulla limitazione e controllo degli armamenti e l'attiva partecipazione a quelli improntati a favorire e rafforzare le misure di fiducia e sicurezza reciproca (CSBM) costituiscono incontrovertibili elementi della volontà politica nazionale di mitigare qualsiasi preoccupazione di altri Stati riguardo le capacità militari difensive del Paese improntate a garantire e promuovere la sicurezza e stabilità internazionale.

2. Procedure e Strutture esistenti

2.1 Quali sono le procedure costituzionali vigenti per assicurare il controllo politico democratico delle forze militari, paramilitari e di sicurezza interna, dei servizi di intelligence e della polizia?

a) Forze Armate

La Costituzione italiana prevede la subordinazione dell'organizzazione militare al "Vertice politico – strategico" composto dai massimi organi costituzionali: Presidente della Repubblica, Parlamento e Governo. In particolare:

- il Presidente della Repubblica, in virtù dell'art. 87 della Costituzione, "ha il comando delle Forze Armate" e presiede il Consiglio Supremo di Difesa (cui partecipano il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri della Difesa, degli Affari Esteri, dell'Interno, dell'Industria e Commercio, del Tesoro e Bilancio e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa) e quando ne ricorrano le condizioni, dichiara lo "stato di guerra" deliberato dalle Camere;
- il Parlamento, ai sensi dell'art. 78, delibera lo "stato di guerra" (in base ai principi della Carta dell'ONU e del Codice di Condotta OSCE) e conferisce al Governo i poteri necessari; esercita la funzione legislativa approvando, tra l'altro, le leggi di bilancio che definiscono lo stato di previsione, l'assestamento e il rendiconto generale delle spese della Difesa; esercita la funzione di controllo sul governo;
- il Governo esercita il potere esecutivo ed è responsabile della politica generale della Nazione. Nel suo ambito, il Ministro della Difesa è responsabile, collegialmente, degli atti del Consiglio dei Ministri e, individualmente, degli atti del Dicastero della Difesa. Nell'esplicazione delle proprie incombenze attua le deliberazioni adottate dal Governo ed emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza ed all'attività tecnico - amministrativa; approva la pianificazione generale ed operativa interforze e quella relativa all'area industriale di interesse della Difesa; illustra al Parlamento l'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi interforze, le previsioni di spesa per la Difesa e lo stato di attuazione dei programmi di investimento, sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri i nominativi degli Ufficiali Generali ai quali far assumere le più alte cariche militari.

b) Forze paramilitari

L'Italia non dispone di Forze paramilitari.

c) Forze di sicurezza interna

Nell'ordinamento italiano le forze di sicurezza interna sono le Forze di Polizia.

Le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) hanno competenza generale in materia di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed hanno attribuzioni di Polizia Giudiziaria. Esse operano nell'ambito della vigente normativa e nello svolgimento della loro attività sono soggette al controllo amministrativo (disciplinare) e giurisdizionale della Magistratura, sia civile sia penale.

Il controllo politico delle Forze di Polizia, secondo l'ordinamento costituzionale italiano, spetta esclusivamente al Parlamento e nel caso specifico, essendo la responsabilità politica sull'operato delle Forze di Polizia attribuita al Ministero dell'Interno, membro del Governo e componente del Consiglio dei Ministri, è al Parlamento che questi è chiamato a rispondere. Il controllo di natura politica sull'operato delle Forze di Polizia è quindi assicurato dal Parlamento che, in generale, può avvalersi dell'istituto della "fiducia" ed in casi particolari può istituire Commissioni d'inchiesta su materie di pubblico interesse con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità Giudiziaria (art 82 della Costituzione). Il Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, pone l'Arma dei Carabinieri, corpo di polizia a statuto militare, alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa per quanto concerne i compiti militari ed istituisce un collegamento funzionale con il Ministero dell'Interno per quanto riguarda i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, per ciò che concerne le sue attività di Polizia Militare l'Arma è soggetta alle stesse norme e procedure indicate per il complesso delle Forze Armate.

d) Servizi di informazione

La legge n. 124 del 3 agosto 2007 ha riformato la disciplina delle attività dei Servizi di informazione per la sicurezza e del segreto. La legge, successivamente modificata e integrata, di cui sono stati ormai da tempo adottati tutti i regolamenti di attuazione, ha istituito il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ponendone al vertice il Presidente del Consiglio dei ministri.

Al Presidente del Consiglio dei ministri sono affidati la direzione, la responsabilità politica generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza, anche in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, che esercita anche impartendo le opportune direttive agli Organismi di informazione per la sicurezza (il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza - DIS, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna - AISE e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna - AISI).

Il Presidente del Consiglio può delegare le attività non attribuitegli dalla legge in via esclusiva ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato (Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica).

A livello politico, il Sistema di informazione è completato dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dall'Autorità delegata e dai Ministri degli esteri, dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico. Il CISR svolge funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza, nonché sulla ripartizione delle risorse finanziarie e sui bilanci degli Organismi di informazione.

Le funzioni del Presidente del Consiglio e dell'Autorità delegata sono assolte tramite il DIS, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale la legge affida il compito di coordinare le attività svolte dall'AISE e dall'AISI e di verificarne i risultati. Al DIS, inoltre, sono affidate diverse competenze, tra le quali la promozione dello scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia, l'elaborazione di analisi e la formulazione di valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI, la promozione della cultura della sicurezza e la tutela amministrativa del segreto.

A livello operativo, per quanto concerne i Servizi di informazione, l'AISE ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della sicurezza nazionale dalle minacce provenienti dall'estero, nonché il compito di individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e quelle volte a danneggiare gli interessi nazionali. Spettano inoltre all'AISE le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici e le attività di informazione per la sicurezza al di fuori del territorio nazionale. All'interno del territorio nazionale, invece, la competenza in materia di ricerca informativa per la sicurezza, di elaborazione di tutte le informazioni utili alla difesa della sicurezza nazionale, di contrasto delle attività di spionaggio e di quelle volte a danneggiare gli interessi nazionali spetta all'AISI.

Il controllo politico sul Sistema di informazione è affidato dalla legge al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

Il Comitato è composto da cinque deputati e cinque senatori e sono ad esso attribuite funzioni di accertamento, di verifica e di controllo, anche attraverso la richiesta di atti, lo svolgimento di audizioni e di sopralluoghi presso gli uffici degli Organismi di informazione. Il Comitato esprime parere su tutti i provvedimenti di attuazione della legge n. 124 del 2007.

2.2 Come viene assicurata l'osservanza di tali procedure e quali autorità/istituzioni costituzionali sono preposte all'espletamento di tali procedure?

La responsabilità principale in ambito costituzionale per il controllo democratico delle forze armate ricade sul Parlamento, il quale elabora le leggi di bilancio ed esercita le funzioni di controllo sul Governo. Mediante interrogazioni, interpellanze e visite, il Parlamento controlla l'operato delle F.A.

Le menzionate iniziative possono essere adottate anche da ogni singolo parlamentare.

La Costituzione italiana prevede, altresì, la subordinazione dell'organizzazione militare al "Vertice politico – strategico" composto dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e dal Governo in base a quanto sopra illustrato.

Per quanto concerne le Forze di Polizia, si veda la risposta 2.1 lettera c.

2.3 Quali sono i ruoli e le missioni delle forze militari, paramilitari, di sicurezza e come controlla il vostro Stato che tali forze agiscano esclusivamente entro il quadro costituzionale?

Forze Armate

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, art.89, stabilisce che “compito prioritario delle Forze Armate è la difesa dello Stato. Le Forze Armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte.” Esse, inoltre, ”concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza”. I ruoli delle Forze Armate sono altresì delineati dagli impegni assunti in sede internazionale con l’adesione al sistema di sicurezza collettivo previsto dalla Carta delle Nazioni Unite e ai principi sanciti dall’adesione all’Unione Europea, alla NATO, all’OSCE e al Consiglio d’Europa. In tale quadro le missioni strategiche definite dal modello di Difesa si identificano nell’assolvimento di quattro funzioni principali:

- Difesa degli interessi vitali del Paese contro ogni possibile aggressione, al fine di salvaguardare l’integrità del territorio nazionale, la sicurezza e la libertà delle vie di comunicazione, delle aree di sovranità nazionale (Ambasciate) e dei connazionali all’estero;
- Salvaguardia degli spazi euro-atlantici, nel quadro degli interessi strategici o vitali del Paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO;
- Gestione delle crisi internazionali, che si realizza tramite la partecipazione ad operazioni di prevenzione e gestione delle crisi, al fine di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, nonché l’affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo, nell’ambito di Organizzazioni Internazionali o di accordi multilaterali;
- Concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.

L’invio delle Forze Armate in missione all’estero è definito sul piano internazionale da risoluzioni delle Nazioni Unite e da decisioni assunte in sede UE/NATO/OSCE e perfezionato, sul piano interno, da decisioni prese dal Governo e approvate dal Parlamento in linea con la legge 21 luglio 2016 n. 145. Le procedure delineate garantiscono, pertanto, l’espressione del controllo democratico dell’impiego delle Forze Armate. A ciò si aggiunge l’importante esercizio della funzione Giudiziaria esercitata da Giudici indipendenti dal potere esecutivo e legislativo che vigilano sull’osservanza delle norme.

La Legge n. 125/2008 che ha convertito il D.L. n. 92/2008, recante misure urgenti in materia di pubblica sicurezza, ha autorizzato, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, l’impiego di un contingente di personale militare delle Forze Armate. Esso è posto a disposizione dei Prefetti delle Province, per servizi di

vigilanza a siti e obiettivi sensibili nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia. Il personale delle Forze Armate, non appartenente all'Arma dei Carabinieri, nell'espletamento dei suddetti servizi di controllo del territorio agisce con le funzioni di "agente di pubblica sicurezza". Sulla base di tale iniziale previsione legislativa, l'impiego delle Forze armate è stato confermato nel tempo anche in relazione ad attività di emergenza ambientale con riferimento a specifici contesti regionali e da ultimo con riguardo ad esigenze sia di prevenzione e contrasto al terrorismo.

Forze di Sicurezza

Le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) hanno competenza generale in materia di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed hanno attribuzioni di Polizia Giudiziaria. Esse operano nell'ambito della vigente normativa e nello svolgimento della loro attività sono soggette al controllo amministrativo (disciplinare) e giurisdizionale della Magistratura, sia civile sia penale.

3. Procedure relative al personale di forze diverse

3.1 Quale tipo di procedure sono previste nel vostro Stato per il reclutamento e il richiamo di personale per prestare servizio nelle vostre forze militari, paramilitari e di sicurezza interna?

Il "Codice dell'ordinamento militare", di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ha riassetto, tra gli altri, la Legge 14 novembre 2000, n.331 ed il Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215 da essa discendente, che avevano sancito la sospensione del servizio militare obbligatorio dal 1° gennaio 2007, anticipata al 1° gennaio 2005 dalla legge 23 agosto 2004, n.226, ed avevano stabilito i volumi organici complessivi di uno strumento militare totalmente professionale. Il personale militare, tanto in servizio permanente quanto in servizio temporaneo, viene ora reclutato esclusivamente su base volontaria mediante procedura concorsuale cui possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi (il reclutamento femminile nelle Forze Armate italiane è stato introdotto dalla legge 20 ottobre 1999, n.380).

In particolare la categoria degli Ufficiali consta per la maggior parte di personale in servizio permanente che viene reclutato mediante:

- concorsi pubblici cui possono partecipare i cittadini italiani di età non superiore a 22 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- concorsi pubblici destinati ai cittadini italiani di età non superiore a 35 anni in possesso di specifico diploma di laurea magistrale;
- concorsi interni riservati ai sottufficiali ed agli Ufficiali in servizio temporaneo che non abbiano superato i 34 anni (limite innalzato a 40 anni per gli Ufficiali appartenenti alle forze di completamento).

Gli Ufficiali in servizio temporaneo vengono invece reclutati con concorso pubblico fra i cittadini italiani in possesso di diploma di istruzione secondaria secondo grado o di diploma di laurea che non abbiano superato i 38 anni.

La categoria dei Sottufficiali è articolata su due ruoli, quello dei Marescialli e quello dei Sergenti/Brigadieri.

I Marescialli sono reclutati tramite concorso pubblico destinato ai cittadini italiani di età non superiore a 26 anni (28 per coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario) ed in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero concorso interno riservato al personale appartenente ai ruoli sottostanti. Inoltre, per soddisfare specifiche esigenze delle F.A., è stata recentemente introdotta la possibilità di reclutare con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani in possesso di laurea definita con apposito decreto Ministeriale e con età non superiore a 32 anni.

I Sergenti/Brigadieri vengono reclutati unicamente tramite concorsi interni riservati agli appartenenti ai ruoli iniziali.

Tuttavia nel modello professionale l'elemento chiave per la completa professionalizzazione delle Forze Armate è rappresentato dal personale di truppa volontario, nella considerazione che le altre categorie di personale erano già reclutate su base volontaria ed erano costituite in gran parte da personale in servizio permanente, oltre al personale di complemento.

Dal 2005 ad oggi, pertanto, i volontari di truppa vengono reclutati con concorsi pubblici destinati ai cittadini italiani in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado, come Volontari in ferma prefissata di un anno (età non superiore a 25 anni), con possibilità di ottenere due rafferme annuali. I Volontari in ferma prefissata annuale alimentano, tramite concorso pubblico, la categoria dei Volontari in ferma prefissata quadriennale (età non superiore a 30 anni).

I Volontari in ferma prefissata quadriennale, meritevoli e che ne facciano domanda, transitano nel Ruolo dei Volontari in servizio permanente, potendovi accedere anche dopo l'assolvimento di una o massimo due rafferme biennali.

I Volontari in ferma prefissata, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi Ordinamenti, costituiscono poi bacino per alimentare, in parte, le carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (con una riserva di posti dal 45% al 70% come riportato all'articolo 703 del D.Lgs. n.66 del 2010).

Il quadro normativo sopra descritto, peraltro, ha sospeso e non abrogato la struttura giuridica che consente il ricorso alla leva, prevedendo la riattivazione del servizio obbligatorio nell'eventualità che il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze organiche mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

- qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione;
- qualora una grave crisi internazionale, nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze Armate.

Per quanto concerne il richiamo dal congedo, la normativa attuale, pur prevedendo ancora il richiamo in servizio d'autorità per tutte le categorie di personale per il completamento di unità/comandi/enti in vita, per far fronte ad esigenze inderogabili che non possono essere soddisfatte con personale in servizio e per le chiamate di controllo, di fatto disciplina il richiamo a domanda o previo consenso dei militari in congedo che forniscono la propria disponibilità e possono essere inseriti nel bacino delle Forze di completamento volontarie. Il personale inserito in tale bacino, al verificarsi di specifiche esigenze delle Forze Armate e sulla scorta delle specializzazioni possedute, potrà essere richiamato in servizio per periodi variabili non superiori a un anno.

3.2 Quale tipo di esenzioni o alternative al servizio militare sono previste nel vostro Stato?

Dal 1° gennaio 2005 il servizio militare di leva è stato sospeso.

3.3 Quali sono le procedure giuridiche e amministrative per tutelare i diritti del personale di tutte le forze, nonché dei militari di leva?

Nell'ordinamento giuridico italiano, la posizione del personale militare è definita da un articolato quadro legislativo che configura lo "status giuridico" dei militari, in termini di «diritti» e «doveri». La tutela dei diritti dei militari è innanzitutto sancita dalla Costituzione e dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare" (in cui è confluita la legge n. 382/1978) che, all'art. 1465, comma 1 recita "Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini.". E' previsto inoltre un sistema di "controlli" sia interni che esterni all'organizzazione militare. Sul piano interno, il militare:

- può essere sottoposto a procedimento disciplinare solo per specifiche inosservanze di norme regolamentari ed osservando sempre l'obbligo di garantire l'espressione della propria difesa e di motivare i provvedimenti;
- può presentare al superiore che ha emesso il provvedimento "istanza di riesame" contro eventuali provvedimenti amministrativi (disciplinari e d'impiego) ritenuti lesivi di "diritti" o "interessi" e "ricorso gerarchico" all'organo di comando sovraordinato;
- può altresì conferire con il superiore diretto, e, nelle forme previste, con ogni altro superiore e con il Ministro della Difesa, cui tra l'altro, può essere inoltrato un plico chiuso.

In base alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni (legge n. 15/2005 "Modifiche ed integrazioni alla legge n. 241/1990, concernenti norme generali sull'azione amministrativa, e legge n. 69/2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"), il militare può comunque partecipare al procedimento amministrativo che lo riguarda, esercitare il diritto di accesso alla documentazione e ricevere indicazioni sul nome del funzionario responsabile del procedimento. Inoltre si segnala il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come

modificato dal D.Lgs. 97/2016, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Può presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso agli organi della Giustizia Amministrativa (in 1° grado ai Tribunali Amministrativi Regionali, in 2° grado al Consiglio di Stato) avverso atti amministrativi ritenuti lesivi di diritti soggettivi o interessi legittimi.

Nel caso di violazione di precetti penali, ciascun militare può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria penale militare in caso di reato militare o all'Autorità Giudiziaria ordinaria in caso di altro reato.

Benché nell'ambito dell'ordinamento italiano la cura del benessere del personale rientri nei doveri principali dei Comandanti a tutti i livelli, la tutela degli interessi collettivi del personale militare è altresì assicurata dall'Istituto, di tipo elettivo, della "Rappresentanza Militare" (Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articoli. 1476 e successive articolazioni e Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, articoli 870 e seguenti) che, posto all'interno dell'ordinamento militare stesso, formula pareri, proposte e richieste su tutte le materie oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari verso le corrispondenti autorità ai vari livelli. Nel merito, la Rappresentanza svolge un'attività:

a. propositiva, che si estrinseca tramite riunioni e conseguenti delibere, con cui possono essere presentate istanze di carattere collettivo relative ai seguenti campi di interesse:

- conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per cause di servizio;
- integrazione del personale militare femminile;
- attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
- organizzazione delle sale convegno e delle mense;
- condizioni igienico-sanitarie;
- alloggi.

Tali delibere vengono veicolate all'attenzione dei vertici militari fino all'autorità politica (Art. 880 del DPR n. 90 del 15 marzo 2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”);

b. consultiva, che si concretizza con riunioni/audizioni a cui i Consigli ai vari livelli sono chiamate a partecipare dai vertici militari o politici “sulle materie che sono oggetto di attività legislativa o regolamentari”, sulle seguenti tematiche (Art. 1478 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 “Codice dell'ordinamento Militare”):

- la condizione;
- il trattamento;

- la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale, dei militari.”

In particolare, per quanto attiene gli Organi Centrali della Rappresentanza Militare l'attività consultiva può essere:

- facoltativa, quando il legislatore, nel momento della predisposizione di un provvedimento legislativo, sente l'esigenza di ascoltare un parere di merito per meglio definirne i contenuti oppure quando il Comandante militare vuole avvalersi del parere degli organi di rappresentanza per la risoluzione di particolari problematiche;

- obbligatoria, quando nell'ambito dell'attività legislativa, le nuove disposizioni rientrano tra le materie per cui è prevista la concertazione e nello specifico:

- il trattamento economico fondamentale e accessorio;
- il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
- la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- le licenze;
- l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
- i permessi brevi per esigenze personali;
- il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
- i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
- l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

In questo caso, il legislatore è tenuto ad acquisire preventivamente il parere degli organi di rappresentanza in merito al progetto in itinere.

Al livello apicale l'Organismo di Rappresentanza dialoga con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, con il Ministro della Difesa e con le Commissioni Parlamentari.

Per quanto riguarda le tre principali Forze di Polizia, occorre operare un'importante distinzione tra quelle ad ordinamento civile (Polizia di Stato - che è una "amministrazione civile ad ordinamento speciale"-) e quelle ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), poiché da essa discende un diverso status giuridico del personale e di conseguenza un diverso quadro legislativo che, a parte i principi generali comuni sanciti dalle leggi primarie, ne configura le specifiche tutele.

Per quanto riguarda il corpus legislativo della Polizia di Stato, la tutela del personale, oltre che dal ricorso alla giustizia amministrativa ordinaria ovvero ai procedimenti di ricorso gerarchico straordinari, viene assicurata dalle norme previste principalmente dalla Legge 121/1981, nonché dai decreti delegati relativi all'Ordinamento del Personale, il Regolamento di Servizio, il Regolamento di Disciplina, l'inquadramento nei ruoli, ed alle norme di comportamento politico-sindacale, ed a seguire dai contratti collettivi ed accordi quadro, che ne stabiliscono in dettaglio tutti i principali aspetti giuridico-ordinamentali, economici, previdenziali, sindacali, etc.

Infine, in linea con gli orientamenti espressi dalle sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), la Corte Costituzionale, con sentenza n. 120/2018, ha sancito l'incostituzionalità del divieto per i militari di aderire o costituire Associazioni professionali militari di tipo sindacale, il cui ruolo e le cui attribuzioni, in attesa dell'intervento del legislatore, si identificano con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale».

4. Applicazione di altre norme, decisioni e principi politici e del diritto umanitario internazionale

4.1 Come assicura il vostro Stato che il diritto umanitario internazionale e il diritto di guerra siano resi ampiamente disponibili, ad esempio, attraverso programmi di addestramento e regolamenti militari?

Nozioni di Diritto Internazionale Umanitario (DIU) e Diritto Internazionale dei Conflitti Armati (DICA) sono inseriti nei programmi di formazione di base del personale militare di tutte le categorie (Ufficiali, Sottufficiali, Truppa). In particolare, per quanto riguarda alcuni corpi degli Ufficiali, tali programmi di formazione sono inseriti nei percorsi di studio universitari previsti per il conseguimento di un titolo di studio universitario (laurea e laurea magistrale). Inoltre, gli Ufficiali e il personale civile della Difesa è ammesso alla frequenza del corso per Consigliere Giuridico in Diritto Internazionale Umanitario e Diritto delle Operazioni Militari presso il Centro Alti Studi per la Difesa. Il personale che supera il citato corso ottiene la qualifica di “Consigliere Giuridico nelle F.A.” ai sensi dell'art. 82 del I Protocollo Aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949. Infine, i militari di tutte le categorie ricevono “a domicilio” richiami sugli argomenti in parola a premessa dell'immissione in Teatro Operativo tramite “cattedre itineranti” costituite da personale specializzato.

4.2 Che cosa è stato fatto per assicurare che i membri del personale delle Forze Armate siano coscienti di essere individualmente responsabili delle loro azioni ai sensi del diritto nazionale ed internazionale?

Nel quadro della formazione del personale nel settore del Diritto Umanitario, vengono organizzati con cadenza annuale presso il Centro Alti Studi della Difesa (CASD):

- uno specifico seminario in materia di diritti umani dedicato ai frequentatori dell'Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD),
- un “Corso interforze per la formazione dei Consiglieri Giuridici” per i frequentatori dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI). Scopi principali del corso sono: la formazione di specialisti in grado di assistere i Comandanti nell'applicazione delle norme nazionali ed internazionali di Diritto Umanitario; contribuire alla sensibilizzazione ed alla diffusione nella rispettiva F.A. di tali temi. Tale corso viene

proposto a un consistente numero di frequentatori dell'ISSMI, che hanno la possibilità di qualificarsi quali "Consiglieri Giuridici nelle F.A.". In tale ambito, i programmi comprendono, tra l'altro, anche la trattazione del "Codice di Condotta dell'OSCE".

Inoltre, il personale militare destinato ad essere impiegato in missioni fuori del territorio nazionale segue anche specifiche attività formative in materia di Diritto Internazionale e, nello specifico, di quello Umanitario. Tali attività sono integrate da conferenze di carattere storico culturale e da direttive sui comportamenti da tenere nel Paese teatro della missione, nel rispetto degli usi e costumi delle popolazioni locali. Peraltro, le quattro F.A. inviano, ogni anno, propri Ufficiali alla frequenza dei seguenti corsi:

- "Diritto Internazionale Umanitario" presso l'International Institute of Humanitarian Law di Sanremo;
- "Corso per Consiglieri qualificati" organizzato dal Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana di Sanremo.

Per la preparazione delle Unità da impiegare in operazioni di "mantenimento della pace (peacekeeping)", sono state capillarmente diramate specifiche pubblicazioni quali:

- il "Manuale di Diritto Umanitario" in 5 volumi (riportante tutte le principali Convenzioni Internazionali di Diritto Umanitario);
- il "Manuale per le operazioni di mantenimento della pace e per gli interventi umanitari";
- il "Codice di comportamento delle F.A. in operazioni";
- un opuscolo sugli aspetti legali delle operazioni all'estero.

4.3 Come assicura il vostro Stato che le forze armate non siano impiegate per limitare l'esercizio pacifico e legittimo dei diritti dell'uomo e dei diritti civili da parte delle persone, in quanto singoli o in quanto rappresentanti di gruppi, né per privarle della loro identità nazionale, religiosa, culturale, linguistica o etnica?

Si vedano le risposte alle domande 4.1 e 4.2


4.4 Che cosa è stato fatto per consentire l'esercizio dei diritti civili da parte dei singoli membri del personale e assicurare che le Forze Armate del Paese siano politicamente neutrali?

Si vedano le risposte alle domande 2.1, 2.2, 2.3 e 3.3 della Sezione II.

4.5 Come assicura il vostro Stato che la sua politica e la sua dottrina di difesa siano conformi al diritto internazionale?

La struttura legale della Difesa si può suddividere in tre differenti livelli politico, strategico militare e operativo come illustrato nello schema di seguito:

Struttura Legale



Lo Stato Maggiore della Difesa, in particolare, si avvale della consulenza giuridica svolta dall'Ufficio Generale Affari Giuridici (UGAG) posto alle dirette dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa e i cui compiti specifici sono:

- studiare ed esaminare i provvedimenti legislativi e le evoluzioni giurisprudenziali, assicurando assistenza e consulenza in materia legale;
- fornire supporto in campo giuridico, contribuendo alla definizione degli indirizzi di policy, attraverso l'indicazione del quadro normativo, entro i quali devono essere armonizzati le attività, i piani e i programmi;
- corrispondere direttamente con l'Ufficio Generale del Capo di SMD, con l'Ufficio Legislativo e con i paritetici Uffici del Gabinetto del Ministro, del Segretariato Generale e degli SM di F.A.;
- fornire il supporto giuridico alle attività condotte nel quadro della cooperazione con le F.A, le organizzazioni militari e civili con cui il Paese intrattiene relazioni internazionali e/od alle quale aderisce;
- seguire, analizzare e valutare gli atti normativi che interessano l'impiego delle F.A. fuori dal territorio nazionale, con particolare riguardo alle risoluzioni ONU, alle direttive NATO ed agli altri provvedimenti d'interesse adottati dalle Organizzazioni internazionali, multilaterali e regionali;
- curare l'elaborazione degli accordi di cooperazione di natura politico-militare nel campo della Difesa bi e multilaterali.

Nell'articolazione dell'Ufficio, è anche inclusa, per il settore internazionale, una Sezione UE, OSCE ed organismi bilaterali che fornisce consulenza giuridica nello specifico campo di competenza. Il Capo di UGAG riveste anche l'incarico di consigliere giuridico del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

SEZIONE III. ACCESSO DEL PUBBLICO E CONTATTI

1. Accesso del Pubblico

1.1 Come viene informato il pubblico in merito alle disposizioni del Codice di Condotta?

Le informazioni relative al Codice di Condotta verranno pubblicizzate in futuro nei siti WEB istituzionali. Al momento esse sono accessibili tramite il sito WEB OSCE.

1.2 Quali informazioni supplementari relative al Codice di Condotta, come ad esempio le risposte fornite nel Questionario sul Codice di Condotta, sono rese accessibili al pubblico nel vostro Stato?

Non ancora disponibili.

1.3 Come assicura il vostro Stato l'accesso del pubblico a informazioni connesse alle forze armate del vostro Stato?

Le Forze Armate provvedono individualmente alla diffusione di informazioni su modalità di reclutamento, stato giuridico, progressione di carriera e opportunità lavorative post servizio mediante i propri dedicati organi di pubblica informazione.

Propaganda diretta mediante opuscoli informativi o accesso diretto tramite collegamento internet sul WEB consentono di avere un'ampia panoramica sull'organizzazione, sulle attività svolte dalle Forze Armate e sulla condizione del militare.

2. Contatti

2.1 Fornite informazioni relative al punto di contatto nazionale per l'applicazione del Codice di Condotta

Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per gli affari politici e di sicurezza (DGAP) Ufficio VI (OSCE) Piazzale della Farnesina, 1 00135 Roma Tel. +39.06.3691.7380/3745 Email: dgap-06@esteri.it	Stato Maggiore della Difesa III Reparto Politica Militare e Pianificazione Ufficio Controllo e Verifica Armamenti Controproliferazione Via Mario Mameli snc 00178 Roma (Ciampino Aeroporto) Tel. +39 0646915262 Fax +39 0646915224
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio Coordinamento e Pianificazione per le Forze di Polizia Servizio Relazioni Internazionali – Divisione Affari Multilaterali Via Panisperna, 200 00184 Roma Tel.: +39 06 465354862 Fax: +39 06 4826736	Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V – Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali Via XX Settembre, 97 00187 Roma Tel. +39 06 4881135 Fax +39 06 47611047 e-Mail: giuseppe.maresca@tesoro.it Web: www.dt.mef.gov.it